Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 | **ROMA — Sabato, 29 ottobre** | **Numero 252**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 725 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto l'art. 69 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi predette, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE
per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Norme organiche

Art. 1.

Ammissione agli impieghi.

(Art. 3 testo unico 22 novembre 1908, n. 693).

Gli aspiranti ad impieghi nelle Amministrazioni del tesoro, debbono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni di indole generale, e da quelle speciali per le singole carriere.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per i detti aspiranti che posseggono i titoli di studio voluti e che coprono un impiego di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 2.

Volontari.

(Art. 3 testo unico — Art. 3 regolamento generale).

Gli aspiranti al concorso pel posto di volontario debbono:

(Età).

a) non avere superato l'età di anni 25; questo limite è elevato ad anni 28 per gli aspiranti forniti di laurea;

(Titoli di studio).

b) essere muniti di licenza liceale o di Istituto tecnico.

Art. 3.

Alunni.

(Art. 3 testo unico — Art. 3 regolamento generale).

La carriera d'ordine nel Ministero del tesoro, di ufficiale di scrittura nelle Intendenze di finanza e di ufficiali nelle Delegazioni del tesoro, incomincia con l'alunnato.

Per l'ammissione al concorso di alunno occorre:

(Età).

a) non aver superata l'età di anni 25;

(Titoli di studio).

b) aver conseguito almeno la licenza di ginnasio o della scuola tecnica.

Salvo il disposto dell'art. 99 e i diritti spettanti ai personali dipendenti dall'Amministrazione militare, i posti vacanti nelle suddette categorie d'impiego sono conferiti, secondo l'ordine della loro classificazione, agli alunni dei ruoli rispettivi.

Art. 4.

(Art. 3 testo unico, penultimo comma) — (Servizio dei volontari e degli alunni).

Il servizio dei volontari e degli alunni è gratuito.

(Gratuità del servizio — Missioni).

Quando però essi siano destinati a prestar servizio in sede diversa da quella nella quale avevano la loro residenza prima di essere nominati, o da quella di loro elezione all'atto della loro nomina, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle condizioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, e ad una indennità giornaliera di L. 4 pei volontari e di L. 3.50 per gli alunni.

La disposizione di cui sopra non è applicabile agli alunni della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Art. 5.

(Nomina di volontari ed alunni ad impiego retribuito).

I volontari e gli alunni sono promossi al primo impiego retribuito della rispettiva carriera dopo che abbiano, per sei mesi almeno dal giorno della assunzione in funzione, prestato effettivo servizio e vi siano posti disponibili.

(Condizioni per la nomina).

Il passaggio ad impiego retribuito è subordinato alla condizione che abbiano riportati non meno di otto punti sopra dieci nel giudizio relativo alla operosità e diligenza di cui all'art. 34.

Art. 6.

(Art. 3 testo unico (penultimo comma) — Assegno da corrispon-rispondersi ai volontari ed alunni dopo un anno di servizio gratuito).

I volontari e gli alunni i quali, pur avendo riportato otto decimi per operosità e diligenza, non possano, dopo un anno di servizio gratuito, conseguire la nomina ad impiego retribuito per difetto di vacanze, e che non si trovino nel caso indicato nel 2° comma dell'art. 4, hanno diritto ad un assegno mensile di L. 80 e di L. 60 rispettivamente.

Art. 7.

(Art. 45 testo unico — Art. 49 regolamento generale — Dispensa dal servizio dei volontari ed alunni).

I volontari e gli alunni i quali, durante un anno di prestato servizio, abbiano ottenuto meno di sei punti di operosità e diligenza, o che per due anni consecutivi non abbiano raggiunta la media prescritta di otto punti, potranno essere dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità, sentito il Consiglio di Amministrazione e di disciplina.

Art. 8.

Esami.

(Art. 5 testo unico — Art. 3 del regolamento generale — Termine stabilito pel possesso dei requisiti).

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione agli esami indetti dal Ministero, per le nomine e promozioni nel personale da esso dipendente, deve aversi perfetto alla data dei decreti che bandiscono gli esami medesimi.

Art. 9.

(Norme per la pubblicazione dei decreti che indicono gli esami).

I decreti coi quali vengono indetti gli esami debbono essere inseriti nel Bollettino ufficiale del Ministero quando il concorso sia indetto soltanto fra gli impiegati appartenenti all'Amministrazione, ovvero nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel citato Bollettino quando al concorso possano prendere parte persone estranee alla Amministrazione.

Art. 10.

(Art. 3 - 1° comma regolamento generale — Termine per la presentazione delle domande e dei documenti).

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, regolarmente documentate, non sarà minore di un mese a decorrere dalla pubblicazione del decreto Ministeriale nel Bollettino ufficiale del Ministero, ovvero nella *Gazzetta ufficiale.*

Il ministro giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.

Art. 11.

(Art. 4 e 15 regolamento generale — Prove di esame).

Le prove degli esami sono scritte ed orali e si svolgono in base ai programmi allegati (n. 6 a 16) al presente regolamento.

Art. 12.

(Art. 5 regolamento generale — Giorni di esame — Durata delle prove scritte).

Le prove scritte hanno luogo in tanti giorni quante sono le parti del programma di esame, e devono svolgersi nel tempo di ore otto per le carriere superiori, e di sei ore per quelle d'ordine e per le altre a questa parificate.

(Durata dell'esame orale).

La prova orale dura non più di un'ora per le carriere superiori e non più di mezz'ora per le altre.

Art. 13.

Commissioni d'esami.

(Art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 326).

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal ministro, e composta:

Esami d'ammissione.

(Per ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro).

Per i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente

di un consigliere della Corte dei conti;

dell'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro, o, in sua vece, del vice ispettore generale;

di due professori ordinari o straordinari di Università, membri.

Un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo sezione, funge da segretario della Commissione.

(Art. 3 legge 15 luglio 1903, n. 326, e R. decreto 25 aprile 1907, n. 217 — Per segretario nel Ministero).

Per il posto di segretario di ultima classe nel Ministero:
di un consigliere di Stato, presidente;
di un consigliere di appello;
di un vice avvocato erariale;
di un professore ordinario di Università;
e di un direttore capo divisione nel Ministero, membri.
Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore a quello di primo segretario, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

(Per ragioniere nel Ministero).

Per il posto di ragioniere di ultima classe nel Ministero:
di un consigliere della Corte dei conti, presidente;
di un ispettore generale di ragioneria del Ministero del tesoro;
di un referendario della Corte dei conti;
di un professore ordinario di Università;
di un professore di ragioneria o di matematica, membri.
Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di primo segretario.

(Per volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza).

Per l'impiego di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza:
del ragioniere generale dello Stato o di un ispettore generale di ragioneria del Ministero, presidente;
di un funzionario superiore amministrativo del Ministero;
di un funzionario superiore di ragioneria del Ministero;
di un ispettore di ragioneria delle Intendenze di finanza o di un ispettore per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro;
di un professore insegnante storia e geografia nei licei o negli Istituti tecnici, membri.
Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore a quello di primo ragioniere, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

(Volontario nelle delegazioni del tesoro).

Per l'impiego di volontario nelle delegazioni del tesoro:
del direttore generale del tesoro o di un ispettore generale del Ministero, presidente;
di un funzionario superiore amministrativo del Ministero;
di un funzionario superiore di ragioneria del Ministero;
di un ispettore per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro, o di un ispettore di ragioneria;
di un professore insegnante di storia e geografia nei licei o negli Istituti tecnici, membri.
Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore a quello di primo segretario, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

(Per alunno: nel Ministero, nelle Intendenze di finanza [carriera degli ufficiali di scrittura]; nelle delegazioni del tesoro).

Per l'impiego di alunno nel Ministero, nelle Intendenze di finanza (carriera degli ufficiali di scrittura) e nelle delegazioni del tesoro:
di un direttore capo di divisione del Ministero, presidente;
di un capo-sezione amministrativo, e
di un capo-sezione di ragioneria del Ministero, membri.
Un funzionario amministrativo o di ragioneria del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Esami di promozione.

(Per primo segretario nel Ministero).

Per la promozione al grado di primo segretario di cui allart. 22:
di un consigliere di Stato, presidente;
di un ispettore generale amministrativo del Ministero o del vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione;
di un vice avvocato o sostituto avvocato generale erariale;
di un direttore capo di divisione del Ministero o ispettore per la vigilanza sugli Istituti di emissione;
di un direttore capo di ragioneria o ispettore centrale di ragioneria del Ministero, membri.
Un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di primo segretario, funge da segretario della Commissione.

(Per primo ragioniere: nel Ministero; nelle Intendenze di finanza — Per primo segretario nelle delegazioni del tesoro — Per controllori e cassieri a L. 4000).

Per la promozione al grado di primo ragioniere nel Ministero o nelle Intendenze di finanza; di primo segretario nelle delegazioni del tesoro e per passaggio dei controllori e cassieri nello stesso ruolo allo stipendio di L. 4000:
di un consigliere della Corte dei conti, presidente;
di un ispettore generale di ragioneria;
di un direttore capo divisione del Ministero;
di un direttore capo di ragioneria o ispettore centrale di ragioneria del Ministero;
di un ispettore per la vigilanza sugli Istituti di emissione, membri.
Un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di primo segretario, o di primo ragioniere quando trattisi degli esami di primo ragioniere nelle Intendenze, funge da segretario della Commissione.

(Per archivista nel Ministero — Per ufficiale di scrittura e magazzinieri-economi nelle Intendenze di finanza a L. 3000 — Per ufficiali nelle delegazioni del tesoro a L. 3000).

Per i posti di archivista nel Ministero e per il passaggio degli ufficiali di scrittura e dei magazzinieri-economi nelle Intendenze di finanza, nonchè degli ufficiali nelle delegazioni del tesoro dallo stipendio di L. 2500 a quello di L. 3000:
di un direttore capo di divisione amministrativo del Ministero, presidente;
di un capo sezione amministrativo del Ministero;
di un capo sezione di ragioneria del Ministero, membri.
Un funzionario amministrativo del Ministero, o un funzionario di ragioneria quando trattisi degli ufficiali di scrittura e dei magazzinieri-economi nelle Intendenze, funge da segretario della Commissione.

Art. 14.

(Punti di merito).

Il giudizio delle prove scritte e di quella orale è espresso con la media dei punti dati in ogni singola prova dagli esaminatori, i quali dispongono di 10 punti per ciascuno.

Art. 15.

(Preparazione dei temi per le prove scritte).

La Commissione prepara i temi per le prove scritte.
Essa ne predispone il maggior numero possibile per ciascun giorno d'esame; li esamina e discute immediatamente prima dell'ingresso dei candidati nella sala degli esami; indi suggella ed imbussola, in numero non minore di tre, quelli concordemente approvati.
Uno di essi, sorteggiato da uno dei concorrenti, è il tema proposto.

Art. 16.

(Art. 5 regolamento generale — Vigilanza).

Gli esami scritti sono vigilati da tutta, o da parte della Commissione.
Non meno di due membri di essa devono però essere sempre presenti.
Per le funzioni di vigilanza la Commissione può aggregarsi altri impiegati del Ministero

Art. 17.

(Condizioni per l'ammissione all'esame orale).

Salvo il disposto dell'art. 73, sono chiamati all'esame orale soltanto i candidati che hanno riportato negli scritti:

(Numero dei punti richiesto negli esami scritti di ammissione)

a) per gli esami di volontario ed alunno e per quelli di segretario e ragioniere non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte;

(Numero dei punti richiesto negli esami scritti di promozione).

b) per gli esami di promozione i punti indicati dall'art. 28.

Art. 18.

(Art. 8 regolamento generale — Classificazione dei candidati).

Salvo l'eccezione stabilita dall'art. 72 del presente regolamento, per la classificazione dei candidati, si riducono separatamente a media i punti riportati nelle prove scritte e quelli riportati nell'esame orale, per modo che il risultato di ciascuno di questi due esperimenti sia espresso da un voto, il cui massimo è dieci.

Il totale di questi due numeri determina la classificazione dei concorrenti.

Art. 19.

(Vincitori del concorso).

Sono dalla Commissione dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso, a condizione che abbiano riportato nell'esame orale sei punti almeno, salvo le eccezioni previste dagli articoli 28 e 73.

Art. 20.

(Art. 10 regolamento generale — Pubblicazione delle graduatorie dei vincitori degli esami).

In base alle risultanze dei processi verbali il ministro, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, approva le graduatorie dei vincitori degli esami.

(Reclami - Termine di loro presesentazione - Competenza del ministro a decidere).

Sui reclami, che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, dei risultati degli esami, decide in via definitiva il ministro, sentita la Commissione.

Art. 21.

Promozioni.

(Art. 4 testo unico — Promozioni di classe).

Le promozioni da classe a classe sono regolate col criterio dell'anzianità; quelle però nel ruolo dei magazzinieri economi e degli ufficiali di scrittura nelle Intendenze di finanza e degli ufficiali di delegazione, per il passaggio allo stipendio corrispondente a quello di archivista di ultima classe, hanno luogo ai sensi del successivo art. 25.

Art. 22.

(Art. 5 testo unico — Promozioni di grado per esami - Conferimento dei posti di primo segretario e di primo ragioniere).

La promozione ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere nel ruolo organico del Ministero, o di primo ragioniere nelle Intendenze di finanza, o di primo segretario di delegazione, controllore e cassiere a L. 4000, si conferiscono, distintamente per ciascuna carriera, ai segretari e ragionieri del Ministero, ai ragionieri nelle Intendenze di finanza, ai segretari di delegazione, controllori e cassieri nello stesso ruolo:

(Proporzione dei posti per merito distinto).

a) in ragione di un quinto dei posti a coloro che risultano approvati in un esame di concorso per merito distinto;

(Proporzione dei posti per idoneità).

b) in ragione di quattro quinti dei posti medesimi, in seguito ad esame di idoneità.

Art. 23.

(Art. 5 testo unico — Numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto).

Per gli esami di cui all'art. 22 il ministro determina il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto; tale numero però non può superare quello di un quinto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente al momento in cui viene emanato il decreto che indice il concorso.

Art. 24.

(Art. 17 regolamento generale — Esami di promozione (punti di operosità e diligenza).

Per l'ammissione agli esami di promozione nelle varie categorie di impiego indicate negli articoli 21 e 22, si terrà conto del grado di operosità e diligenza, giusta l'art. 34 determinato dalla media dei punti ottenuti nell'ulimo triennio di carriera.

Tale media non dovrà essere inferiore a otto punti sopra dieci.

Art. 25.

(Promozione di classe nelle categorie degli ufficiali di scrittura, magazzinieri-economi e degli ufficiali di delegazione).

Le promozioni di classe dallo stipendio di L. 2500 a quello di L. 3000 degli ufficiali di scrittura e dei magazzinieri-economi nelle Intendenze di finanza, nonchè quelle al corrispondente stipendio degli ufficiali nelle delegazioni del tesoro, si conferiscono con le stesse norme che regolano la nomina al grado di archivista di ultima classe nel Ministero di cui al successivo art. 64, lettera *b*, del presente regolamento.

Art. 26.

(Art. 14 regolamento generale — Ammissione agli esami di promozione in categorie superiori).

Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, che abbiano i titoli di studio richiesti dall'art. 61 per l'ammissione agli impieghi di categoria superiore alla propria, possono essere ammessi agli esami di promozione, di cui all'art. 22, nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo di ammissione, purchè si trovino, quanto alla misura dello stipendio ed al numero degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione centrale o provinciale del tesoro, in condizioni non inferiori a quelle degli impiegati che già appartengono alla categoria medesima e che sono ammessi agli esami.

(Classifica dei vincitori).

Approvati negli esami, sono classificati insieme con gli altri, secondo le norme stabilite dall'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

A parità di tutti gli altri titoli, sono collocati dopo quelli che già appartengono alla categoria superiore.

Art. 27.

(Art. 17 regolamento generale — Ritardo nelle promozioni).

Nonostante il risultato degli esami, può con decreto del ministro da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere del Consiglio d'amministrazione, essere ritardata la promozione degli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 17 del R. decreto 42 novembre 1908, n. 756.

Art. 28.

(Numero dei punti per le prove scritte ed orali nei vari esami)

Nell'esame per merito distinto i concorrenti, per essere ammessi alle prove orali, devono aver riportato almeno 8[10 dei punti sul complesso delle prove scritte e non meno di 7[10 in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno 8[10 sul numero complessivo dei punti.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato almeno 7[10 dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di 6[10 in ciascuna di esse; per essere dichiarati idonei i candidati devono riportare nella prova orale 7[10 sul numero complessivo dei punti.

Per essere dichiarati vincitori negli esami di concorso di cui agli articoli 25 e 64 i candidati devono riportare non meno di 7 punti in media tanto nelle prove scritte come nelle prove orali.

(Art. 10 regolamento generale — Graduatorie degli esami).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono determinate secondo l'ordine dei punti di merito. A parità di punti ha la precedenza chi è collocato prima nei ruoli di anzianità.

(Graduatorie degli esami di promozione).

Le graduatorie riferentisi agli esami di promozione debbono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 29.

(Art. 2 ultimo comma testo unico — Incarichi speciali - Effetti nei riguardi della promozione).

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado, non costituisce per sè stesso titolo di preferenza per la promozione.

Art. 30.

Stati di servizio.

Ogni funzionario deve compilare, all'atto della sua assunzione (ed anche in seguito, ogni qualvolta ne venga richiesto dall'Amministrazione), il proprio stato di servizio, che, a cura del capo dell'ufficio da cui dipende, viene trasmesso al competente ufficio del personale presso il Ministero.

Lo stato, firmato dall'impiegato, e vidimato dal rispettivo capo di ufficio, deve contenere, debitamente documentate, le notizie riguardanti lo stato civile, quello di famiglia, gli studi percorsi, i titoli accademici, le onorificenze, i servizi comunque prestati allo Stato, e le vicende di carriera.

Art. 31.

Note informative

(Trasmissione).

Non più tardi del mese di gennaio di ciascun anno, ed ogni qualvolta siano richieste dal ministro, l'amministratore generale dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i direttori generali, il ragioniere generale, l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, e gli intendenti di finanza fanno pervenire al competente ufficio del personale presso il Ministero, le note informative riguardanti la condotta, la diligenza e le attitudini degli impiegati, che ebbero alla loro dipendenza nell'anno precedente.

Qualora un impiegato abbia nell'anno precedente prestato servizio presso più uffici, le informazioni sul conto di lui sono date, oltre che dal capo d'ufficio da cui dipende al momento dell'invio della nota informativa, anche dal capo d'ufficio che lo ebbe alla sua dipendenza per il maggior tempo.

(Art. 19 regolamento generale — Compilazione).

Gli stati informativi debbono essere trasmessi con la indicazione del giorno nel quale venne data comunicazione all'impiegato delle qualifiche nei riguardi della operosità, diligenza, disciplina e condotta morale e con la firma dell'impiegato medesimo che comprovi averne egli presa visione.

Le note personali degli impiegati del Ministero o degli uffici dipendenti sono compilate in base al modello *A*, allegato n. 1, al presente regolamento e debbono contenere le informazioni rispondenti ai quesiti compresi nel modello medesimo.

Le informazioni debbono essere date per entrambi le parti nelle quali si divide il suddetto modello, distintamente per ciascuna domanda.

Art. 32.

(Reclami).

Entro 15 giorni dalla comunicazione agli impiegati delle informazioni di cui all'articolo precedente, possono essi reclamare contro le qualifiche loro assegnate.

In merito a tali reclami, da presentarsi per via gerarchica con le controsservazioni dei rispettivi capi d'ufficio, giudicherà il ministro definitivamente, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 33.

(Art. 19 regolamento generale — Compilazione).

Le note personali sono compilate:

a) per gli impiegati dell'amministrazione centrale di grado inferiore a quello di capo divisione, dal loro direttore generale e dai rispettivi ispettori generali, capi divisione e direttori capi di ragioneria.

Le note personali degli impiegati dell'Amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dovranno riportare il visto dell'amministratore generale;

b) per quelli addetti al segretariato generale, dal capo della divisione del personale del Ministero, col visto del sottosegretario di Stato;

c) per gli ispettori e gli impiegati dell'ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione dall'ispettore generale e dal vice-ispettore generale;

d) pei capi divisione, direttori capi di ragioneria ed ispettori di ragioneria, dai rispettivi direttori ed ispettori generali;

e) per gli ispettori generali e pel capo della divisione del personale del Ministero, rispettivamente dal loro direttore generale e dal sottosegretario di Stato;

f) per il personale di ragioneria delle Intendenze di finanza dall'intendente, dal ragioniere capo e dagli ispettori di ragioneria allorchè visitano le ragionerie;

g) pei ragionieri capi e pei delegati del tesoro dall'intendente e dagli ispettori, allorchè visitano le ragionerie delle intendenze, e le delegazioni;

h) per gli altri impiegati delle delegazioni del tesoro, dal delegato e dall'intendente, nonchè dagli ispettori come al precedente paragrafo *g*);

i) per gli impiegati della R. zecca e della officina governativa delle carte-valori, dai rispettivi direttori, i quali vi uniranno anche i propri stati personali;

l) per gli impiegati della tesoreria centrale, dal tesoriere centrale che vi unirà anche il proprio stato personale;

(Art. 9 R. decreto 31 maggio 1896, n. 206).

m) per gli impiegati di controllo della tesoreria centrale dal rispettivo controllore-capo, che vi unirà anche il proprio stato personale; e altrettanto per gli impiegati di controllo presso l'officina governativa delle carte-valori, presso la R. zecca, presso l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, pei quali ultimi, però, la trasmissione alla Direzione generale del tesoro avrà luogo per mezzo del direttore generale del Debito pubblico, che nell'occasione trasmetterà pure le note informative del controllore-capo dell'ufficio medesimo.

Per gl'impiegati di cui alle lettere *i*, *l* ed *m* le note personali sono pure compilate dagli ispettori per la vigilanza sugli Istituti di emissione in occasione di ispezioni.

Art. 34.

(Punti di operosità e diligenza).

Il giudizio sulla operosità e diligenza dei funzionari viene espresso nelle note personali anche mediante punti, il massimo dei quali è dieci, seguendo il criterio indicato nel modello *A*, di cui all'art. 31.

Gli ispettori allorchè visitano le ragionerie delle Intendenze e le Delegazioni del tesoro e gli altri uffici alla dipendenza della Direzione generale del tesoro, esprimeranno essi pure, nelle note personali, il loro giudizio sulla operosità e diligenza dei rispettivi funzionari appartenenti alle categorie, indicate nel precedente articolo, e i punti ad essi assegnati saranno sommati con quelli dati dagli intendenti, dai ragionieri-capi e dai delegati, allo scopo di determinare il voto medio dell'anno.

Per i volontari e per gli alunni, il giudizio sulla operosità e diligenza dovrà essere dato a richiesta del competente ufficio, anche fuori del termine sopra stabilito, quando occorra di provvedere prima del gennaio alla loro nomina ad impiego retribuito.

Art. 35.

(Art. 19 regolamento generale — Revisione delle note informative).

L'ufficio del personale competente, avute le note informative, accerta se sono complete, esamina le informazioni date per ciascuna qualifica e le confronta con quelle che si riferiscono all'anno precedente.

Cura altresì che i punti di operosità e diligenza e la qualifica data sul complesso del valore del funzionario concordi con le singoli informazioni.

Quante volte in base agli elementi che possiede su ciascun impiegato, avesse motivo di fare dei rilievi, ovvero ravvisasse disparità di trattamento fra funzionari di uno stesso ufficio o con quelli appartenenti ad altri uffici, ne riferisce al Consiglio di amministrazione perchè siano eliminate le discordanze rilevate.

Art. 36.

Istanze.

Tutte le domande che gli impiegati intendono di rivolgere nel loro interesse al ministro, devono essere redatte su carta bollata e presentate al capo dell'ufficio.

(Obbligo della via gerarchica).

Quelle che non giungano al ministro per via gerarchica, non sono prese in considerazione, ritenendosi come non presentate; e ciò senza pregiudizio delle misure disciplinari previste dagli articoli 50 e 51 del testo unico delle leggi sulla stato giuridico degl'impiegati civili.

Art. 37.

Encomi.

Ai funzionari che si distinguono in servizio può essere rivolto l'encomio semplice o solenne.

L'encomio semplice è dato per iscritto dal capo dell'ufficio dal quale il funzionario dipende, e ne viene fatto cenno nelle note informative.

L'encomio solenne è dato dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, in casi assolutamente eccezionali, per fatti di particolare importanza che tornino ad onore del funzionario ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e riportato nello stato di servizio e nelle note informative.

Art. 38.

Titoli di merito.

Per gli impiegati che serbano buona condotta ed adempiono con diligenza agli obblighi del proprio ufficio, costituiscono titoli di merito:

a) gli encomi solenni ottenuti dall'Amministrazione;

b) le pubblicazioni ed i lavori scientifici fatti, se interessanti i servizi del tesoro, o di altra Amministrazione dello Stato;

c) l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni;

d) l'aver resi importanti servizi straordinari, massime se non retribuiti, ovvero prestati in condizioni eccezionali di calamità pubblica;

e) la lunga permanenza in residenze malsane e disagiate.

Art. 39.

Divieto di assumere impegni per servizio militare facoltativo.

Ai funzionari del Ministero del tesoro e uffici dipendenti, è assolutamente vietato di contrarre impegni per servizi militari volontari, se prima non abbiano ottenuta l'autorizzazione dall'Amministrazione cui appartengono.

Il periodo di tempo trascorso sotto le armi per servizio militare facoltativo va computato nel congedo annuale.

Art. 40.

Incompatibilità derivanti da vincoli di parentela.

È vietata la simultanea presenza nello stesso ufficio, con vincolo di dipendenza, degli ascendenti, discendenti, fratelli, suocero e generi, ad eccezione dei posti di fiducia, quali sono quelli dei Gabinetti di S. E. il ministro e di S. E. il sottosegretario di Stato, e quelli di sostituti del tesoriere centrale, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, e dell'agente contabile del Debito pubblico.

Art. 41.

Orario d'ufficio.

Il lavoro in tutti gli uffici deve durare non meno di sette ore nei giorni feriali, e non meno di tre ore nei giorni festivi. Per questi ultimi è, però, stabilito un turno fra gli impiegati per modo che almeno uno di essi sia presente in ciascun ufficio o reparto durante tutto il tempo dell'orario festivo.

Per gli uffici centrali l'orario è stabilito con decreto Ministeriale, a' sensi dell'art. 22 del regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756.

Per gli uffici provinciali, l'orario è determinato nei limiti, di cui al primo comma del presente articolo, dai rispettivi capi, tenuto conto delle consuetudini locali e dei bisogni del servizio, o secondo gli speciali regolamenti.

I capi di servizio dovranno invigilare e constatare la osservanza dell'orario.

Art. 42.

(Assenze dall'ufficio).

Gl'impiegati non possono assentarsi dall'ufficio, nelle ore fissate pel lavoro, nè dalla residenza senza regolare permesso.

I casi di malattia debbono essere, senza ritardo, notificati al capo d'ufficio, il quale avrà facoltà di richiedere il certificato medico.

Art. 43.

Lavori straordinari e compensi.

(Art. 22 regolamento generale — Autorizzazione preventiva).

I lavori straordinari, di qualsiasi specie, i quali non abbiano carattere obbligatorio, continuativo e per cui non vi siano speciali stanziamenti in bilancio, devono essere autorizzati dal ministro o dal sottosegretario di Stato.

Agli impiegati potrà essere corrisposto un compenso in ragione dell'opera straordinaria prestata e nei limiti dei fondi disponibili.

Tali compensi si concederanno per decreto motivato del ministro o del sottosegretario di Stato.

Art. 44.

Cumulo degli impieghi.

I capi di servizio sono responsabili dell'esattezza e della regolare spedizione delle dichiarazioni di cui all'art. 25 del regolamento generale. Essi sono pure tenuti a riferire al ministro e alla Corte dei conti, per il tramite della divisione che amministra il personale, i casi di cumulo dei propri dipendenti che non fossero stati dichiarati e dei quali fossero venuti a conoscenza.

Art. 45.

Trasferimenti.

Per esigenze di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, quando sia presentata nella prescritta via gerarchica, gli impiegati possono essere trasferiti da una sede ad altra provinciale.

Il trasferimento ha luogo per decreto Ministeriale, salvo il disposto dall'art. 105.

(Art. 42 testo unico — Termine per raggiungere la nuova destinazione).

Agli effetti dell'art. 42, n. 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato il termine per raggiungere la nuova destinazione.

(R. decreto 7 aprile 1889, n. 6025 — Trasferimento in seguito a domanda).

Qualora il trasferimento abbia luogo a domanda e a premure dell'interessato non saranno corrisposte le indennità di trasloco.

(Circolare n. 5699 del 1909 — Scambio dei fascicoli personali).

Nel caso di trasferimento verrà trasmesso dall'una all'altra sede il fascicolo degli atti personali e delle note informative riguardanti l'impiegato traslocato.

Art. 46.

(Trasferimenti da località malsane o disagiate).

Sarà considerato come disposto per ragioni di servizio, il trasferimento in seguito a domanda degli impiegati che, serbando buona condotta ed adempiendo con diligenza agli obblighi del proprio ufficio, risiedono da almeno due anni in località malsane o disagiate.

(Trasferimenti degli impiegati collocati a riposo e delle loro famiglie — Indennità).

Le indennità di trasferimento sono pure concesse all'impiegato collocato a riposo e alla famiglia di lui pel viaggio fino al Comune del Regno dove dichiarerà di volersi stabilire, purchè il viaggio stesso si effettui entro un anno dalla decorrenza del collocamento in pensione.

Art. 47.

Missioni e distacchi.

(Missioni).

Gli impiegati possono essere inviati temporaneamente in missione, per mandato speciale, ad occupare un ufficio in altra Amministrazione o compiere incarichi speciali o di urgenza fuori della sede loro abituale.

(Ordine del ministro o dell'autorità competente).

La missione deve risultare da un ordine del ministro o dell'autorità competente da lui delegata.

(Diaria dovuta all'impiegato).

L'impiegato in missione ha diritto ad una diaria proporzionata al suo grado e stipendio ed al rimborso delle spese di viaggio ai sensi dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1446 e 23 maggio 1907, n. 428, salvo quanto è disposto dal R. decreto 20 novembre 1908, n. 664, circa la missione degli ispettori per la vigilanza sugli Istituti di emissione.

Art. 48.

(Missioni e distacchi presso l'Amministrazione centrale).

Non potranno essere destinati in missione presso il Ministero, nè distaccati, nè applicati, sotto verun titolo, impiegati appartenenti a qualsiasi altro ufficio dello Stato se non per eccezionali e transitorie occorrenze di servizio da riconoscersi per decreto del ministro o del sotto segretario di Stato da registrarsi alla Corte dei conti.

(Indennità di residenza ai distaccati).

Agli impiegati distaccati in Roma senza indennità di missione, saranno corrisposte le indennità di residenza.

(Divieto per i distaccati di reggere divisioni o sezioni).

In nessun caso, neppure in via temporanea, potrà essere affidata a funzionari non appartenenti al ruolo del Ministero, la reggenza di divisioni o l'incarico di capo sezione o qualsiasi altra funzione, per la quale gli impiegati del Ministero possano essere messi alla loro dipendenza.

Art. 49.

(Distacchi dall'Amministrazione centrale a quella provinciale).

Salvo il disposto dall'art. 109 comma 1° i funzionari appartenenti al ruolo dell'Amministrazione centrale debbono prestar servizio negli uffici del Ministero.

Però in via assolutamente eccezionale e per esclusive necessità di servizio, possono con decreto motivato del ministro o del sotto segretario di Stato, da registrarsi alla Corte dei conti, essere distaccati presso uffici provinciali.

Al funzionario distaccato, viene sospesa l'indennità di residenza fino a quando riprenda servizio nel Ministero.

Art. 50.

Congedi ordinari.

(Art. 32 testo unico — Art. 46 e 47 regolamento generale — Amministrazione centrale).

Nell'Amministrazione centrale i congedi ordinari sono concessi:

a) dal ministro o dal sotto segretario di Stato: all'amministratore generale, ai direttori generali, al ragioniere generale, all'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, al capo della divisione del personale;

b) dall'Amministratore generale, dai direttori generali, dal ragioniere generale, dall'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, dal capo della divisione del personale ai funzionari rispettivamente dipendenti.

(Amministrazione provinciale).

Nell'Amministrazione provinciale i congedi si concedono dai singoli capi d'ufficio, salve le eccezioni di cui agli articoli 82 e 103.

(Domande di congedo).

Il congedo ordinario può essere concesso a domanda verbale.

Quello straordinario, soltanto sopra domanda scritta su carta da bollo, da trasmettersi per via gerarchica.

Art. 51.

Disciplina.

(Art. 50 testo unico — Art. 51 regolamento generale).

A termini dell'art. 51 del regolamento generale hanno facoltà di infliggere la censura:

a) per gli impiegati dell'Amministrazione centrale i rispettivi capi degli uffici generali o, in mancanza, gli ispettori generali e per gli impiegati del Segretariato generale, il capo della divisione del personale;

b) per il personale di ragioneria delle Intendenza di finanza, l'intendente;

c) per gl'impiegati degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro, il direttore generale del tesoro sopra rapporto dell'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione od il capo dell'ufficio, ovvero l'intendente di finanza.

Il sottosegretario di Stato può infliggere la censura a tutti gli impiegati.

(Annotazioni delle misure disciplinari).

Tutte le punizioni sono annotate negli stati di servizio e nelle note informative; le punizioni superiori alla censura sono inoltre pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Il superiore che infligge la censura ne informa la divisione che amministra il personale.

Art. 52.

L'impiegato regolarmente assente da Roma, che si sia presentato al Consiglio di disciplina per esporre le sue ragioni, e contro il quale non sia stato poi emesso alcun provvedimento disciplinare, ha diritto alle indennità di missione e di viaggio, così per l'andata come pel ritorno.

TITOLO II.

Norme speciali per Ministero

CAPO I.

Ordinamento del Ministero

Art. 53.

Ripartizione degli uffici.

Il Ministero è costituito:

a) dal Segretariato generale all'immediata dipendenza del sottosegretario di Stato;

b) dalle Direzioni generali del tesoro e del Debito pubblico;

c) dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

d) dalla ragioneria generale dello Stato;

e) dall'ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro, alla dipendenza diretta del ministro.

Fanno pure parte integrante del Ministero (Direzione generale del tesoro) le delegazioni del tesoro all'estero (Parigi e Berlino), la cui direzione è affidata a funzionari della carriera amministrativa, che abbiano grado non inferiore a quello di Capo sezione, e alla cui dipendenza saranno gli altri impiegati centrali amministrativi, addetti a ciascuna di tali delegazioni.

Art. 54.

Attribuzioni dell'amministratore generale, dei direttori generali e del ragioniere generale.

L'amministratore generale, i direttori generali, il ragioniere generale e l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione firmano, mediante delega, per il ministro, ed esercitano in suo nome le attribuzioni che gli sono proprie per gli affari che rientrano nella competenza dell'Amministrazione alla quale sopraintendono.

Essi sono responsabili verso il ministro per le attribuzioni loro fatte dalle leggi e dai regolamenti e per quelle altre che loro possono venire delegate, in conformità del comma precedente.

Art. 55.

Firma riservata al ministro o sottosegretario di Stato.

(R. decreto 8 ottobre 1894, n. 449 — Art. 1 regolamento 24 novembre 1903, n. 756).

Sono riservati esclusivamente alla firma del ministro o del sottosegretario di Stato, salvo le facoltà derivanti da leggi e da regolamenti speciali delle singole Amministrazioni:

(Art. 51 e seguenti del testo unico — Art. 26 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603).

a) le circolari per interpretazioni di leggi e regolamenti generali di pubblica Amministrazione;

b) le comunicazioni col Consiglio di Stato;

c) le comunicazioni coll'Avvocatura erariale, per le cause e contestazioni di maggior rilievo;

d) i decreti concernenti la composizione delle Commissioni giudicatrici di concorsi;

e) i decreti di congedo straordinario, di invio di impiegati in temporanea missione, di trasferimento da una ad altra sede d'ufficio della stessa specie, e di assegnazione di residenze agli impiegati degli uffici provinciali, salvo quanto è disposto dall'art. 106;

f) i decreti di concessione a carico del bilancio dello Stato, di gratificazioni, di sussidi e di compensi di qualunque specie agli impiegati.

Le facoltà riservate col presente articolo al ministro o al sottosegretario di Stato, non possono essere delegate, salvo l'eccezione alla lettera *e*) di cui sopra, contemplata dall'art. 105.

Art. 56.

Consiglio di Amministrazione.

(Legge, articoli 4, 22, 47, 57 — Regolamento art. 18).

Il Consiglio di amministrazione, oltre i pareri ad esso demandati dalla legge e dal regolamento generale sullo stato degli impiegati civili, potrà essere chiamato a dare il suo avviso:

(Decreto Ministeriale 2 settembre 1896, n. 7091).

a) sulle modificazioni degli organici e dei regolamenti interni;

b) sulla determinazione e riparto di posti nelle piante numeriche del personale di ogni ufficio centrale;

c) in merito a tutti gli altri affari sui quali ne venga richiesto dal ministro.

(Art. 47 testo unico — Consiglio di disciplina).

Il Consiglio di amministrazione funzionerà altresì da Consiglio di disciplina.

Art. 57.

(Art. 47 legge — Adunanze).

Il Consiglio è convocato per disposizione del presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascuna adunanza.

(Processi verbali).

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, e munito del visto del ministro quando il Consiglio non sia stato da lui presieduto.

Art. 58.

(Art. 47 testo unico — Forma dei verbali del Consiglio d'amministrazione).

Tanto per le promozioni di classe, che per quelle di grado a scelta per merito, i verbali del Consiglio d'amministrazione tra le altre indicazioni dovranno contenere:

a) la prova dell'avvenuta discussione, per ordine di anzianità, di tutti i funzionari fino a quelli prescelti;

b) il risultato della votazione.

Gli esclusi dalla promozione dovranno essere sempre ripresi in esame allorchè si debba far luogo a succesive designazioni.

CAPO II.

Personale del Ministero

Art. 59.

Categorie d'impiego.

(Articolo 1 testo unico).

Gli impiegati del Ministero del tesoro sono divisi in tre categorie: amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

In ciascuna categoria l'uguaglianza di stipendio costituisce per-

fetta uguaglianza di grado e di classe fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, in conformità delle tabelle di parificazione annesse al presente regolamento (allegati nn. 2 a 5).

Art. 60.

Gerarchia dei gradi d'impiego.

(Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 326 - R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

I titoli, i gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti da apposito ruolo organico.

Art. 61.

Segretari e ragionieri.

(Conferimento dei posti).

I posti di segretario di 4ª classe sono conferiti per due terzi a scelta e in base alle note personali, all'anzianità e ai titoli di studio, ai segretari di 4ª classe nelle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e quelli di ragioniere di 4ª classe secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni ai ragionieri di 4ª classe delle Intendenze suddette ed ai segretari di 4ª classe nelle Delegazioni del tesoro.

Per l'altro terzo saranno conferiti mediante esame di concorso, con le norme stabilite dagli articoli 8 a 20, per la carriera amministrativa ai segretari di 4ª classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai ragionieri di 4ª classe delle Intendenze medesime ed ai segretari di 4ª classe nelle Delegazioni del tesoro.

L'esame di concorso verte sulle materie specificate rispettivamente negli uniti programmi (allegati 11 e 12).

Art. 62.

(Art. 6, R. decreto 25 aprile 1907, n. 217 — Condizioni per vincere il concorso per titoli).

Il giudizio per le nomine a scelta è espresso con punti dall'uno al dieci per ciascun esaminatore.

Saranno prescelti per tali nomine nel numero dei posti messi a concorso i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti purchè non inferiore alla media di otto

(Classificazione dei vincitori per titoli).

I prescelti, nel numero dei posti messi a concorso, saranno graduati secondo la rispettiva anzianità di carriera.

A pari anzianità di carriera precederà chi ha conseguito un numero maggiore di punti.

A parità di anzianità e di punti precederà il più anziano di età.

(Art. 19 R. decreto 25 aprile 1907, n. 217 — Nomine dei vincitori)

Le nomine a scelta saranno alternate con quelle per esame incominciando dai due candidati più anziani della lista di merito, passando a quello primo risultato nell'esame, e di seguito, nell'ordine di precedenza stabilito dalle rispettive graduatorie.

Art. 63.

(Art. 19 R. decreto 25 aprile 1907, n. 217 — Criterio da seguirsi nelle nomine).

Quante volte i posti di segretario e di ragioniere di 4ª classe nel Ministero, messi a concorso per titoli e per esame, non potessero essere tutti coperti, le nomine dovranno aver luogo alternativamente fino a che sia possibile mantenere la proporzione stabilita dall'art. 61, e, successivamente, collocando tutti di seguito gli altri vincitori del concorso pei quali non è dato di formare la graduatoria alternata.

Art. 64.

Promozioni nella carriera d'ordine.

(Art. 5 testo unico 22 novembre 1908, n. 693).

Le nomine e le promozioni nella carriera d'ordine sono conferite:

(Art. 4 legge 30 giugno 1907, n. 384 — Archivista capo).

a) il posto di archivista capo a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe.

(Archivista).

b) il posto di archivista di ultima classe agli applicati di 1ª classe, in ragione di un terzo dei posti per esami di concorso, e per due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito.

(Parere del Consiglio di Stato 19 maggio 1909, n. 3419-818, sez. 3ª — Numero dei posti da mettersi a concorso).

Il concorso di cui sopra viene indetto per un terzo dei posti vacanti alla data del decreto che bandisce l'esame.

Art. 65.

Economo-cassiere.

(R. decreto 22 gennaio 1899, n. 12).

Le funzioni di economo-cassiere nel Ministero sono esercitate da un capo sezione di ragioneria o da un primo ragioniere, alla immediata dipendenza del capo del personale, e sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto 26 novembre 1896, n. 513, e dal decreto Ministeriale 1º gennaio 1887 che approva il regolamento per l'ufficio di economia nei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Art. 66.

Bibliotecario.

(Art. 68 regolamento generale).

A capo della biblioteca dei Ministeri del tesoro e delle finanze è posto un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro col titolo e grado di bibliotecario.

Egli disimpegna le sue funzioni alla immediata dipendenza del capo della divisione del personale del Ministero del tesoro.

Art. 67.

Nomina del bibliotecario.

Il posto di bibliotecario è conferito in seguito a concorso per titoli e con le norme che saranno di volta in volta stabilite con apposito decreto Ministeriale tra i funzionari di qualunque categoria del Ministero che siano provvisti di uno stipendio non inferiore a L. 3500.

Art. 68.

Divieto di affidare reggenze od incarichi agli ispettori e vice ispettori di ragioneria.

Gli ispettori ed i vice ispettori centrali di ragioneria del Ministero prestano servizio alla dipendenza della ragioneria generale dello Stato, ed in nessun caso, neppure in via temporanea, può essere loro affidata la reggenza di divisioni o l'incarico di capo sezione.

Art. 69.

Personale dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione.

(Legge 15 luglio 1906, n. 326, art. 1).

Il ruolo organico del personale dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e i servizi del tesoro, è distinto da quello del personale amministrativo del Ministero.

Allo stesso Ispettorato generale è addetto un ufficio degli affari generali, al quale è preposto un ispettore e composto di personale appartenente al ruolo organico del Ministero. La designazione dell'ispettore e del personale componente tale ufficio è fatta dal ministro.

Art. 70.

(Art. 5 legge 15 luglio 1906, n. 326 — Art. 6 testo unico 22 novembre 1903, n. 693 — Ispettore e vice ispettore).

L'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro ha grado parificato a quello del direttore generale ed esercita la sua azione direttiva su tutti i servizi affidati all'Ispettorato generale, compresa la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli, regolata con R. decreto 8 maggio 1904, n. 180.

Il vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro ha grado parificato a quello di ispettore generale delle altre Direzioni generali del Ministero e viene nominato a scelta per merito fra gli ispettori dello stesso ruolo.

Art. 71.

(Art. 6 legge 15 luglio 1906, n. 323 — Conferimento dei posti di ispettori di ultima classe).

I posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro sono conferiti in seguito ad esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.

(Parere del Consiglio di Stato 22 novembre 1909, n. 2070, sez. III — Requisiti per l'ammissione).

Sono ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro che alla data del decreto che indice l'esame abbiano otto anni di servizio di ruolo e stipendio non inferiore a L. 4000 purchè muniti di un diploma conseguito presso Istituti di studi superiori, in essi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia, o del diploma di ragioniere rilasciato da un Istito governativo o pareggiato.

(Art. 4 R. decreto 11 marzo 1909, n. 145).

Le prove scritte sono sette, ed hanno luogo sopra temi formulati dalla Commissione esaminatrice sulle materie indicate nel programma annesso al presente regolamento (allegato n. 6).

Ogni singola prova scritta non può durare più di 8 ore.

Le prove orali durano complessivamente un'ora per ciascun concorrente. Esse vertono sulle materie delle prove scritte, e sulla legislazione e sull'ordinamento dei servizi dipendenti dal Ministero del tesoro.

Art. 72.

(Art. 10 R. decreto 1° marzo 1909, n. 145).

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di altrettanti punti per ciascuna delle due prove orali.

Alla somma dei punti riportati negli esami saranno aggiunti quattro punti per ognuna delle due lingue, inglese e tedesca, che, oltre la lingua francese, il concorrente dia prova di saper parlare e scrivere correntemente.

A tale uopo sarà aggiunto alla Commissione un professore di ciascuna delle dette lingue sulle quali i concorrenti, nella loro domanda di ammissione, avranno chiesto di voler essere esaminati.

Art. 73.

(Art. 11 R. decreto 11 marzo 1909, n. 145 — Esami orali).

Sono chiamati agli esami orali soltanto i candidati che riporteranno non meno di otto punti in ciascuna delle prove scritte, di cui ai nn. 2, 4 e 6 del relativo programma, e non meno di otto punti, in media, fra le altre prove scritte, purchè in ciascuna di queste non abbiano conseguito meno di sette punti.

(Vincitori del concorso).

Sono vincitori del concorso, nel limite dei posti stabiliti e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i candidati che abbiano conseguito non meno di otto punti alle condizioni sopraccennate, sia nelle prove scritte sia in quelle orali.

A parità di punti avranno la preferenza i funzionari che precedono nel ruolo di anzianità o quelli aventi maggiore anzianità di servizio, nel caso di funzionari appartenenti a ruoli diversi. In caso di pari anzianità sarà scelto il maggiore di età.

CAPO III.

Personale di servizio nel Ministero

Art. 74.

Composizione del personale di servizio.

(R. decreto 15 luglio 1906, n. 374 — Legge 30 giugno 1908, n. 304 — R. decreto 2 agosto 1908, n. 478).

Il personale di servizio del Ministero è costituito: dai commessi del ministro e del sottosegretario di Stato - dai capi uscieri, dagli uscieri ed inservienti stabili - dal magazziniere e aiuto magazziniere - dallo elettricista - dal bollatore capo e da bollatori.

Il personale di servizio dipende dal Segretariato generale del Ministero, e le sue mansioni presso i vari uffizi sono regolate dai rispettivi capi delle Amministrazioni.

Art. 75.

Nomine.

Le nomine dei commessi del ministro e del sottosegretario di Stato e dei capi uscieri di 2ª classe, sono fatte per merito fra gli uscieri di 1ª classe, i quali siansi segnalati per zelo ed esattezza nel servizio, e che abbiano sufficiente istruzione ed attitudine.

I posti di magazziniere e di aiuto magazziniere e di elettricista sono conferiti a persone, che appartengano all'Amministrazione del tesoro, ed abbiano i requisiti per disimpegnarne le attribuzioni.

L'impiego di bollatore viene conferito, sulla proposta dei direttori generali del debito pubblico, e della Cassa depositi e prestiti, i quali designano all'uopo, in caso di vacanze, fra il personale subalterno di ruolo da essi dipendente, coloro che meglio ritengono adatti a tale ufficio, e che godono la loro fiducia.

La nomina al grado di bollatore capo è conferita a scelta per merito fra i bollatori di 1ª classe.

(Art. 30 testo unico 13 febbraio 1896, n. 40 — Art. 8 legge 19 luglio 1906, nn. 367 e 372 — R. decreto 15 luglio 1906, n. 374, art. 4).

Ai posti di usciere di ultima classe, non devoluti per legge ai sottufficiali della guardia di finanza e del R. esercito, saranno nominati per ordine di anzianità gli inservienti stabili di ruolo.

Art. 76.

(Inservienti stabili).

Gli inservienti stabili vengono scelti fra gli aspiranti, che abbiano adempiuto agli obblighi di leva, sappiano leggere e scrivere, non abbiano superato l'età di 30 anni, risultino di incensurata condotta, ed abbiano l'attitudine fisica a disimpegnare le funzioni di inserviente.

Art. 77.

Punizioni.

(Art. 4 R. decreto 15 luglio 1906, n. 374).

Sono applicabili al personale di servizio le disposizioni disciplinari contenute nel testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili; e nel regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

La sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, la dispensa dal servizio, la revocazione e la destituzione sono pronunciate per decreto Ministeriale, su parere conforme del Consiglio di disciplina.

TITOLO II.

Norme speciali per l'amministrazione esterna

—

CAPO I.

Ragioneria delle Intendenze di finanza

—

Art. 78.

Dipendenze e costituzione delle ragionerie.

Le ragionerie delle Intendenze di finanza sono poste sotto la direzione della ragioneria generale dello Stato.

Le ragionerie non possono venire divise in sezioni, ma costituiscono un unico ufficio, al quale è preposto un ragioniere capo, che fa il riparto di tutto il lavoro della ragioneria, informandone l'Intendente.

Art. 79.

Categorie d'impiego.

Le ragionerie delle Intendenze di finanza sono costituite:

a) dal personale di ragioneria;

b) dagli ufficiali di scrittura;

c) dai magazzinieri-economi.

I titoli, i gradi, le classi e gli stipendi sono stabiliti dal relativo ruolo organico.

(Dipendenza e attribuzioni del personale di ragioneria).

Il personale predetto è alla immediata dipendenza dell'intendente e sotto la direzione e vigilanza della ragioneria generale dello Stato.

Gli impiegati delle ragionerie adempiono le incombenze, che loro vengono assegnate dall'intendente e dal ragioniere capo.

Art. 80.

Ispettori di ragioneria.

Le nomine degli ispettori di ragioneria delle Intendenze di finanza, si fanno a scelta per merito tra i ragionieri capi delle Intendenze medesime.

Art. 81.

(Legge 15 luglio 1906, n. 326 — Allegato tabella *D* alla legge suddetta — Residenza degli ispettori di ragioneria delle Intendenze).

Gli ispettori di ragioneria delle Intendenze di finanza, ai quali è esteso il divieto dell'art. 68 hanno la loro sede abituale a Roma presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Art. 82.

Incarichi e congedi al ragioniere capo.

Al ragioniere capo non possono dall'intendente essere affidati incarichi estranei al suo ufficio, o missioni fuori della residenza, nè concedersi congedi, anche di breve durata, senza il preventivo consenso del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Art. 83.

Ragionieri di ultima classe.

L'impiego di ragioniere di ultima classe nelle Intendenze è conferito ai volontari dello stesso ruolo nell'ordine stabilito dalla rispettiva graduatoria.

Art. 84.

Magazzinieri-economi.

(Art. 10 legge 15 luglio 1906, n. 326 — Nomine).

Le nomine ai posti vacanti di magazziniere-economo di ultima classe hanno luogo a scelta, per merito, sentito il Consiglio d'amministrazione, fra gli ufficiali di scrittura di 5ª e 6ª classe delle Intendenze i quali ne facciano domanda, e siano in grado di prestare una cauzione di L. 2200.

(Incarichi).

Il servizio di economato nelle 26 Intendenze per le quali nell'organico non esiste il posto rispettivo, continuerà ad essere affidato ai funzionari designati dal R. decreto 3 novembre 1894, n. 468, con le indennità fissate dalla tabella annessavi e alle condizioni in esso stabilite.

La scelta dei funzionari, che a' sensi del precedente comma saranno chiamati ad esercitare le attribuzioni di magazziniere-economo, spetta al ministro del tesoro.

Art. 85.

Disposizioni generali.

Gli intendenti di finanza nei provvedimenti riguardanti il personale di ragioneria si atterranno alle norme del regolamento sulle Intendenze 18 dicembre 1869, n. 5397, ed alle istruzioni del Ministero del tesoro in quanto non siano comprese nelle disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, del regolamento generale e di questo speciale, ed alle stesse non contraddicano.

CAPO II.

Delegazioni del tesoro e Uffici di gestione e controllo

—

Art. 86.

Attribuzioni.

(Art. 1 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

La tesoreria centrale e l'ufficio di cassa della Zecca con gli annessi uffici di controllo, gli uffici di controllo presso l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, presso l'officina governativa delle cartevalori, il magazzino e le dipendenti cartiere, disimpegnano le funzioni loro rispettivamente attribuite dalla legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª, nonchè dalle istruzioni generali pel servizio del tesoro e degli speciali regolamenti.

Art. 87.

(Art. 2 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Le Delegazioni del tesoro disimpegnano le funzioni loro commesse dal regolamento per il servizio di tesoreria provinciale, approvato con R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16, e dalle istruzioni generali pel servizio del tesoro, in relazione alla legge e al regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 88.

Ordinamento del personale.

(Art. 3 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Il personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, nei riguardi della carriera, è costituito in unico ruolo, coi titoli, gradi, classi e stipendi stabiliti nel relativo organico.

Art. 89.

(Art. 4 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Il personale di gestione e di controllo è costituito come segue:

a) per la tesoreria centrale:

dal tesoriere, da cassieri, dal controllore capo e da controllori;

b) per l'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico:

dall'agente contabile, da un cassiere, dal controllore capo e da controllori;

c) per la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato:

da un delegato del tesoro con le funzioni di cassiere speciale, da un cassiere, dal controllore capo e da controllori;

d) per la Zecca:

da un delegato del tesoro con le funzioni di tesoriere, da un cassiere, dal controllore capo e da controllori;

e) per l'officina *governativa* delle carte-valori e dipendenti cartiere:

da un delegato del tesoro con le funzioni di magazziniere, da un cassiere, dal controllore capo e da controllori.

Due controllori applicati all'officina carte-valori esercitano, di regola, le funzioni di economo e di cassiere: in via eccezionale possono essere investiti di tali incarichi altri funzionari dell'Amministrazione del tesoro, contro prestazione della dovuta malleveria.

Art. 90.

(Art. 5 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Il personale delle delegazioni è costituito da delegati, primi segretari e segretari di delegazione, da volontari, da ufficiali di delegazione, da alunni e da uscieri.

Art. 91.

(Art. 6 R. decreto 13 dicembre 1903, n. 664 — Immissioni in funzioni del personale).

Il personale di gestione e controllo presso la tesoreria centrale, presso l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, presso l'officina governativa delle carte-valori, magazzino e dipendenti cartiere, e presso la Zecca, è immesso in funzioni rispettivamente dai direttori generali del tesoro e del Debito pubblico, dai direttori dell'officina, e della Zecca, o da chi per essi.

La consegna dell'ufficio dai funzionari cessanti a quelli assumenti è fatta risultare da processo verbale, compilato nelle forme volute dagli speciali regolamenti.

Art. 92.

(Art. 7 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

L'immissione in funzione del delegato del tesoro è fatta dall'intendente di finanza.

Il delegato del tesoro immette in funzione gli impiegati posti alla sua dipendenza, e ne informa l'intendente di finanza.

La consegna dell'ufficio, e degli atti dal delegato cessante a quello assumente, è fatta risultare da un verbale compilato in loro contraddittorio e scritto in tre esemplari, dei quali:

uno da consegnarsi al delegato cessante;
uno da conservarsi negli atti di ufficio;
uno da inviarsi alla Direzione generale del tesoro.

Art. 93.

(Art. 8 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664 — Dipendenza del personale).

Il personale di tutti gli uffici anzidetti è posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Quello delle delegazioni è inoltre soggetto alla vigilanza degli intendenti di finanza, i quali, occorrendo, devono provvedere alle esigenze del servizio, che non ammettono dilazione, e fare, al caso, opportuni richiami direttamente agli uffici di delegazione, e riferirne alla Direzione generale del tesoro.

Nei riguardi del servizio interno della Delegazione, essendo il delegato del tesoro personalmente responsabile quale capo dell'ufficio, e dovendo, con l'opera propria e con quella dei funzionari posti alla immediata sua dipendenza, regolare il buon andamento dell'ufficio medesimo, spetta a lui di fissare le attribuzioni dei singoli impiegati e di dirigerne il lavoro.

(Art. 57 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Nei casi di eccezionale bisogno od impedimento del personale della Delegazione, l'intendente di finanza provvede con impiegati alla propria dipendenza per sussidiare o gestire la delegazione.

Art. 94.

(Art. 9 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664 — Rapporti dei delegati del tesoro con altri uffici).

Nei rapporti con altri uffici, quando si tratti di disposizione d'ordine generale, i delegati del tesoro devono promuoverle dagli intendenti di finanza, ai quali compete darne notizia alla Direzione generale del tesoro.

Occorrendo, invece, in casi particolari, di richiamare taluni uffici all'osservanza delle disposizioni in vigore, o di meglio definirle, i delegati medesimi, caso per caso, provvedono direttamente.

Art. 95.

(Art. 10 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664 — Personale di controllo).

Il personale di controllo esercita le attribuzioni ad esso demandete dalle disposiziori in vigore per i vari servizi, con la conseguente responsabilità, sotto l'osservanza delle norme all'uopo stabilite.

Le funzioni del controllo possono anche temporaneamente essere affidate ad altri impiegati dipendenti dall'Amministrazione del tesoro, i quali, in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 15 luglio 1900, n. 290, sono tenuti alla prestazione della prescritta malleveria.

Art. 96.

(Articoli 11 e 63 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664 — Cassieri).

I cassieri esercitano le loro funzioni alla dipendenza dei gestori principali presso i quali sono addetti.

Un cassiere presso il tesoriere centrale; presso l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico; presso il cassiere speciale dei biglietti di Stato e presso il tesoriere della Zecca, è incaricato delle funzioni di sostituto del rispettivo gestore principale, per rappresentarlo nei casi di assenza, e di legittimo impedimento.

Tale incarico viene conferito con decreto del direttore generale del tesoro, registrato alla Corte dei conti, su proposta del gestore principale, la cui responsabilità è estesa anche al fatto del proprio sostituto.

Art. 97.

(Art. 12 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664 — Indennità agli impiegati di gestione e controllo).

Gli impiegati di gestione e controllo durante il tempo, in cui esercitano le loro rispettive funzioni, hanno diritto a percepire le indennità fissate nella tabella *F* annessa alla legge 15 luglio 1906, n. 326.

Nulla è innovato riguardo alle disposizioni concernenti gli assegni ed indennità spettanti, per titolo diverso, al personale di gestione e controllo.

Art. 98.

Nomine e promozioni.

(Art. 14 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Le nomine a tesoriere centrale, ad agente contabile dei titoli del Debito pubblico, ed a controllore capo della tesoreria centrale, sono

fatte a scelta, fra i funzionari dipendenti dal Ministero del tesoro con stipendio non inferiore a L. 6000.

Art. 99.

(Art. 59 regolamento interno dell'officina carte-valori — Eccezioni per il passaggio ad ufficiali di delegazioni).

Gli assistenti controllori, e gli scrivani dell'officina, che ne siano meritevoli, potranno, in caso di vacanza, essere nominati ufficiali di ultima classe nelle delegazioni del tesoro, sempre che non vi siano alunni da promuovere.

Gli assistenti controllori e gli scrivani, che fossero nominati ufficiali nelle delegazioni del tesoro, conserveranno, come assegno *ad personam*, l'eventuale differenza fra la retribuzione da essi goduta all'atto della nomina ed il nuovo stipendio.

Art. 100.

Personale di servizio.

(Art. 38 regolamento 13 dicembre 1906, n. 664).

Le promozioni dall'una all'altra classe degli uscieri delle delegazioni del tesoro hanno luogo per anzianità.

I posti che si rendono vacanti nell'ultima classe degli uscieri sono conferiti, per la parte non riservata ai sottufficiali del R. esercito, agli inservienti dipendenti dagli uffici dei Ministeri del tesoro o delle finanze che ne abbiano le attitudini.

In mancanza di aspiranti nelle categorie di personale suindicato i posti di usciere di ultima classe sono conferiti secondo le norme di cui all'art. 76.

Art. 101.

Passaggi d' impiego.

(Art. 39 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

È in facoltà dell'Amministrazione di trasferire mediante il conferimento del grado rispettivo, e a parità di stipendio, i funzionari in servizio delle delegazioni del tesoro agli uffici di controllo e di Cassa e viceversa, come pure quelli degli uffici di controllo agli uffici di Cassa, e viceversa, senza derogare alle norme che regolano gli avanzamenti di carriera.

Il trasferimento può avvenire su domanda degli interessati oppure di autorità, udito il Consiglio d'amministrazione del Ministero.

Art. 102.

Sostituzione nel caso d'assenza.

(Art. 42 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

I titolari degli uffici di controllo sono di regola, surrogati dal funzionario dipendente più anziano, salvo che sia diversamente disposto dal direttore generale del tesoro.

Nei casi di assenza del delegato per congedo, malattia od altra legittima causa, esso è, di regola, sostituito dal primo segretario di delegazione; e laddove vi siano più primi segretari o, mancando questi primi segretari, da quello più anziano, salvo i casi, in cui non sia altrimenti disposto dal direttore generale del tesoro.

Art. 103.

Congedi.

(Art. 43 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

I delegati del tesoro ed i funzionari di gestione e di controllo possono ottenere dal Ministero (Direzione generale del tesoro) congedi ordinari, non maggiori di un mese, nel corso di un anno.

Il personale dipendente dai delegati può, su proposta di questi, ottenere congedo ordinario di egual durata dall' intendente di finanza.

Nel caso però in cui il congedo sia limitato ad un periodo non maggiore di cinque giorni, può essere concesso dal delegato che ne informa l'intendente.

Art. 104.

Disposizioni generali.

(Art. 58 R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664).

Gli stipendi attribuiti alle classi dei delegati, del personale di delegazione e dei funzionari degli uffici di gestione e di controllo, sono personali e non vanno annessi a speciale residenza.

A tale regola fanno eccezione gli stipendi del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico, e del controllore capo della tesoreria centrale.

Art. 105.

I provvedimenti per il trasferimento da una ad altra sede e per l'assegnazione di residenza dei funzionari appartenenti agli uffici esecutivi del tesoro, sono firmati dal direttore generale del tesoro.

CAPO III.

Officina delle carte-valori

Art. 106.

Personale dell'officina.

Il personale dell'officina governativa delle carte valori, i cui titoli, gradi, classi e stipendi sono quelli stabiliti dal ruolo organico, è posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) ed è soggetto oltre alle norme del presente regolamento, a quelle stabilite dal suo regolamento speciale ed alle speciali istruzioni sul servizio interno.

Art. 107.

(Art. 4 regolamento dell'officina — Direttore).

All'officina delle carte valori è preposto un direttore il quale dirige e sorveglia tutte le operazioni e risponde al Ministero del tesoro dell'andamento dei servizi.

(Art. 12 regolamento dell'officina).

Per ciascun anno finanziario egli presenta al Ministero del tesoro una relazione intorno ai risultamenti economici ed amministrativi dell'officina.

Questa relazione viene stampata e presentata al Parlamento.

Art. 108.

Nomine del personale.

(Art. 68 regolamento generale — Articoli 6, 20, 21 e 22 regolamento interno officina — Direttore. Vice ditettore. Perito tecnico. Capo incisore).

I posti di direttore, vice direttore, perito tecnico e capo incisore sono conferiti per decreto Reale, in seguito a pubblico concorso, salvo che tra gli impiegati di grado inferiore dell'officina o tra quelli della R. zecca si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, persone tecnicamente idonee ai posti medesimi.

(Capi officina).

I posti di capo officina sono conferiti per decreto Reale, in seguito ad esame di concorso, le cui modalità vengono stabilite con decreto Ministeriale.

A tali concorsi possono altresì essere ammessi quegli operai in servizio dell'officina i quali, pur non avendo i titoli di studio richiesti dal programma del concorso, posseggano i requisiti necessari a giudizio del Consiglio di amministrazione permanente dell'officina.

(Incisori).

Gli incisori sono assunti mediante concorso le cui modalità sono stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 109.

(Art. 6 regolamento officina — Personale amministrativo e di ragioneria).

Il personale amministrativo e di ragioneria presso l'officina fa parte del ruolo organico del Ministero del tesoro ed è destinato presso l'officina stessa senza alcun diritto a indennità o assegni speciali per tale destinazione.

(Personale di gestione e controllo).

Il personale di gestione e di controllo fa parte del ruolo organico del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e di controllo e presta la cauzione stabilita pei funzionari del personale medesimo.

Art. 110.

Assistenti controllori.

(Art. 56 regolamento interno officina).

Gli assistenti al controllo dell'officina e delle cartiere sono assunti in servizio, previo concorso, le di cui modalità saranno determinate con decreto ministeriale.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio per un periodo di esperimento di tre mesi dopo il quale, a seconda del risultato e delle prove date, potranno essere licenziati ovvero nominati definitivamente assistenti controllori con decreto del direttore generale del tesoro.

(Art. 57 regolamento interno officina — Ammissione degli assistenti e controllori).

Per essere ammesso al concorso per assistente controllore è necessario possedere i seguenti requisiti:

1° cittadinanza italiana;

2° età non inferiore ai 18 nè superiore ai 30;

3° licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Oltre ai documenti che comprovino tali requisiti l'aspirante deve presentare i seguenti, che dovranno avere una data non anteriore a due mesi da quella della domanda:

1° certificato medico di sana costituzione fisica:

2° certificato di buona condotta;

3° certificato di non incorsa penalità.

Gli assistenti controllori non possono avere la moglie, nè parenti di 1° o di 2° grado in servizio nello stesso stabilimento.

(Art. 62 regolamento interno officina — Licenziamento degli assistenti controllori).

Allorquando gli assistenti controllori licenziati abbiano diritto a pensione il relativo decreto dovrà essere firmato dal ministro del tesoro.

CAPO IV.

Regia Zecca.

Art. 111.

Personale della Zecca.

Il personale della R. Zecca, i di cui titoli, gradi, classi e stipendi sono stabiliti dal ruolo organico, è posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), ed è soggetto, oltre alle norme del presente regolamento, a quelle stabilite dal suo regolamento speciale, ed alle speciali istruzioni sul servizio interno.

Art. 112.

(Art. 3 regolamento interno Zecca — Direttore).

Alla Zecca è preposto un direttore il quale dirige e sorveglia tutte le operazioni e risponde al Ministero del tesoro dell'andamento dei servizi.

(Art. 16 regolamento interno Zecca).

Per ciascun esercizio finanziario egli presenta al Ministero del tesoro una relazione intorno ai risultati economici, amministrativi e tecnici dello stabilimento monetario.

Questa relazione viene stampata e presentata al Parlamento.

Art. 113.

Nomina del personale.

(Art. 6 regolamento interno Zecca).

Il personale amministrativo e tecnico è nominato con decreto Reale e quello di servizio, e cioè il magazziniere, i visitatori, il portiere-custode e gli uscieri, è nominato con decreto del ministro del tesoro.

(Annotazione a piedi della tabella *A*, dell'organico della Zecca).

Al servizio di Cassa e di controllo si provvede con funzionari appartenenti al ruolo del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo.

Art. 114.

(Art. 26 regolamento interno Zecca — Conferimento dei posti superiori).

I posti di direttore, di vice direttore, di incisore e capo tecnico sono conferiti per pubblico concorso, secondo le modalità da stabilirsi per decreto Ministeriale, salvo che tra gli impiegati di grado inferiore della Zecca o tra quelli dell'officina carte-valori si trovino, a giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero, persone tecnicamente idonee ai posti medesimi.

Il posto di chimico-saggiatore è conferito in seguito a pubblico concorso, secondo le modalità da stabilirsi per decreto Ministeriale.

(Art. 27 regolamento interno Zecca — Conferimento dei posti di: Aiuto-incisore — Sotto-capo tecnico — Computista)

I posti di aiuto-incisore, di sotto capo-tecnico e di computista sono conferiti mediante esame di concorso, le cui modalità vengono stabilite con decreto Ministeriale.

A tali concorsi possono altresì essere ammessi quegli operai in servizio della R. zecca, i quali, pur non avendo i titoli di studio richiesti dal programma di concorso, posseggano i requisiti necessari a giudizio del Consiglio permanente d'amministrazione della Zecca.

Art. 115.

(Art. 24 regolamento interno Zecca — Conferimento dei posti di: Portiere-custode — Usciere).

I posti che si rendono vacanti nell'ultima classe degli uscieri e il posto di portiere-custode della Zecca, sono conferiti a scelta a quegli operai della Zecca che posseggano i necessari requisiti, salvo i posti spettanti ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata in base alle leggi vigenti.

TITOLO IV.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 116.

La disposizione dell'art. 3 del presente regolamento andrà in vigore dopo che gli impiegati di classe transitoria dei rispettivi ruoli siano stati definitivamente sistemati ai sensi delle leggi 28 dicembre 1902, n. 533, art. 5 e 23 giugno 1904, n. 258, art. 4, e del R. decreto 15 luglio 1906, n. 374, articoli 3 e 4.

I funzionari delle classi transitorie predette, che siano riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, possono essere nominati, secondo l'ordine di anzianità di servizio, ufficiali di scrittura di ultima classe nelle Intendenze di finanza.

La disposizione di cui all'art. 76 andrà in vigore dopo collocati gli inservienti stabili di classe transitoria.

Art. 117.

È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Note informative, tabelle di parificazione e programmi di esame.

Allegato n. 1. Modello *A*.

Informazioni personali del sig.

	Qualifiche diverse	Informazioni	Informazioni
1	Operosità		
2	Diligenza: in genere. . . . . precisione nelle operazioni di contabilità ordine e classificazione delle carte tenuta dei registri in genere		
3	Punti di operosità e di diligenza espressi in decimi e in tutte lettere.		
4	Disciplina		
5	Condotta morale.		

Il sottoscritto dichiara di aver preso cognizione delle su riferite note informative.

li

Firma dell'impiegato.

	Qualifiche diverse	Informazioni	Informazioni
6	Capacità intellettuale . . . . Istruzione generica. . . . . Istruzione amministrativa, ossia cognizioni pratiche acquistate, colla indicazione precisa dei relativi rami di servizio.		
7	Se merita piena fiducia e quale sia il contegno nell'esercizio dell'impiego.		
8	Stato sanitario, infermità e difetti fisici.		
9	Se sia preferibilmente, o comunemente, o meno idoneo, oppure inetto pel posto che occupa. Se sia preferibilmente, o comunemente, o meno idoneo, oppure inetto pel posto cui aspira.		
10	Se ordinato o dissestato nei propri interessi		
11	Se riveste cariche . . . . Se avendo parenti impiegati vi sia incompatibilità.		
12	Onorificenze, rimunerazioni, elogi o punizioni avute nell'anno. Titoli di merito		
13	Proposte sul migliore modo di utilizzare l'impiegato in relazione alla sua attitudine per i vari rami del servizio.		
14	Annotazioni speciali e di carattere riservato		
15	Rami di servizio perfettamente conosciuti, così da poter giovarsi dell'impiegato per eventuali missioni.		

NB. — Ad ogni singolo quesito deve corrispondere apposita informazione e le indicazioni sulla capacità, istruzione e zelo dovranno essere fatte esclusivamente colla qualifica di *distinto*, *molto*, *sufficiente*, *poco*, *nessuno*.

I punti di cui alla casella 3 da assegnarsi solamente ai funzionari soggetti ad esami di carriera debbono riferirsi *esclusivamente* alla *operosità* e *diligenza*, indipendentemente quindi dalla capacità, istruzione, ecc. ecc., e nella loro assegnazione si dovrà tener presente che alla qualifica di *distinto* dovranno corrispondere punti *10* a quella di *molto* punti *9* e per la *sufficienza* punti *8*.

Fatto a

li

Il

Fatto a

li

Il

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 2.

Tabella di parificazione fra il personale amministrativo.

Stipendio	MINISTERO DEL TESORO				INTENDENZE DI FINANZA (carriera amministrativa)	
	Grado dei funzionari	Classe	Grado dei funzionari	Classe	Grado dei funzionari	Classe
12000	Amministratore generale	—	—	—	—	—
10000	Direttore generale .	—	Ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione	—		
9000	Ispettore generale .	—	Vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione	—		
8000	Direttori capi di divisione	1ª	Ispettori per la vigilanza sugli Istituti di emissione	1ª	Ispettori	—
					Intendenti	1ª
7000	Id. id.	2ª	Id. id.	2ª	Id.	2ª
6000	Capi sezioni	1ª			Vice intendenti . .	1ª
5000	Id.	2ª			Id.	2ª
4500	Primi segretari . .	1ª			Primi segretari . .	1ª
4000	Id.	2ª			Id.	2ª
3500	Segretari	1ª			Segretari	1ª
3000	Id.	2ª			Id.	2ª
2500	Id.	3ª			Id.	3ª
2000	Id.	4ª			Id.	4ª

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 3.

Tabella di parificazione fra il personale di ragioneria.

Stipendio	MINISTERO		INTENDENZE DI FINANZA		DELEGAZIONI DEL TESORO Gestione e controllo	
	Grado dei funzionari	Classe	Grado dei funzionari	Classe	Grado dei funzionari	Classe
10000	Ragioniere generale		—		—	
9000	Ispettore generale .		—		—	
8000	Direttori capi e ispettori centrali di ragioneria	1ª	—		—	
7000	Id. id.	2ª	Ipettori di ragioneria		—	
6000	Capi sezioni e vice ispettori centrali di ragioneria	1ª	Ragionieri capi . .	1ª	Delegati del tesoro Controllori capi	1ª
5000	Id. id.		Id.		Id.	2ª
4500	Primi ragionieri . .	1ª	Primi ragionieri . .	1ª	Primi segretari di delegazione, controllori e cassieri	1ª
4000	Id.	2ª	Id.	2ª	Id.	2ª
3500	Ragionieri	1ª	Ragionieri	1ª	Segretari di delegazione, controllori e cassieri	1ª
3000	Id.	2ª	Id.	2ª	Id.	2ª
2500	Id.	3ª	Id.	3ª	Id.	3ª
2000	Id.	4ª	Id.	4ª	Id.	4ª
—	—	—	Volontari	unica	Volontari di delegazione	unica

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 4.

Tabella di parificazione fra il personale d'ordine del Ministero, degli ufficiali di scrittura e dei magazzinieri economi delle Intendenze di finanza, del personale delle avvocature erariali e degli ufficiali di delegazione.

Stipendio	MINISTERO del tesoro (Carriera d'ordine)		INTENDENZE DI FINANZA				AVVOCATURE erariali		DELEGAZIONI del tesoro	
	Grado	Classe	Personale di scrittura — Grado	Classe	Personale dei magazzinieri-economi — Grado	Classe	Grado	Classe	Grado	Classe
4000	Archivisti capi	unica	Ufficiali di scrittura	1ª	Magazzinieri economi	1ª	Archivisti-capi	unica	Ufficiali di delegazione	1ª
3500	Archivisti . .	1ª	Id.	2ª	Id.	2ª	Archivisti . .	1ª	Id.	2ª
3000	Id.	2ª	Id.	3ª	Id.	3ª	Id.	2ª	Id.	3ª
2500	Applicati . .	1ª	Id.	4ª	Id.	4ª	Applicati	1ª	Id.	4ª
2000	Id.	2ª	Id.	5ª	Id.	5ª	Id.	2ª	Id.	5ª
1500	Id.	3ª	Id.	6ª	—	—	Id.	3ª	Id.	6ª
	Alunni. . . .	—	Alunni. . . .	—	—	—	—	—	Alunni	—

Visto, *il ministro del tesoro:*
TEDESCO.

Allegato n. 5.

Tabella di parificazione fra il personale subalterno.

Stipendio	MINISTERO DEL TESORO						AVVOCATURE erariali		DELEGAZIONI del tesoro		REGIA ZECCA	
	Grado	Classe	Grado	Classe	Grado	Classe	Grado	Classe	Grado	Classe	Grado	Classe
2000	Commessi ed uscieri capi	1ª	Magazziniere	unica	Bollatore capo	unica	—	—	—	—	—	—
1800	Id.	2ª	Elettricista	unica	Bollatori .	1ª	—	—	—	—	Magazziniere .	unica
											Visitatore . .	1ª
1600	Uscieri	1ª	Aiuto magazziniere	unica	Id.	2ª	Uscieri . . .	1ª	Uscieri . . .	1ª	Visitatore . .	2ª
											Portiere-custode	unica
											Uscieri. . . .	1ª
1400	Id.	2ª	—	—	Id.	3ª	Id.	2ª	Id.	2ª	Uscieri. . . .	2ª
1200	Id.	3ª	—	—	—	—	Id.	3ª	Id.	3ª	—	—
1000	Inservienti	unica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il ministro del tesoro:*
TEDESCO.

Allegato n. 6.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso al posto di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.

Prove scritte.

1. Diritto civile.
2. Diritto commerciale.
3. Diritto amministrativo.
4. Economia politica — Scienza delle finanze.
5. Legislazione finanziaria italiana — Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
6. Sistema monetario italiano e dei principali Stati esteri — Unione monetaria latina — Storia e legislazione degli Istituti di emissione in Italia e negli altri principali Stati — Circolazione bancaria di Stato.
7. Istituti di credito, di previdenza e di risparmio in Italia — Legislazione del credito fondiario e del credito agrario in Italia.

Prove orali.

1. Sulle materie delle prove scritte.
2. Legislazione e ordinamento dei servizi dipendenti dal Ministero del tesoro.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 7.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso per merito distinto al grado di primo segretario nel Ministero del tesoro.

Parte I.

1. Diritto civile e procedura civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto commerciale.

Parte II.

4. Legge, regolamenti e istruzioni attinenti alla contabilità dello Stato.
5. Del credito e delle Banche.
6. Ordinamento degli Istituti di emissione d'Italia.
7. Sistema monetario.

Parte III.

8. Ordinamento del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni dipendenti.
9. Ordinamento delle Amministrazioni del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Leggi e regolamenti che ad esse si riferiscono.

Parte IV.

10. Scienza delle finanze.
11. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria. Privative, gabelle, demanio, tasse sugli affari, catasto, imposte dirette.
12. Specie e caratteri distintivi delle imposte dirette.
13. Legge sulla riscossione delle imposte dirette.
14. Specie e caratteri distintivi delle imposte indirette.
15. Trattati di commercio e di navigazione.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 8.

PROGRAMMA

dell'esame di idoneità al grado di primo segretario nel Ministero del tesoro.

Parte I.

1. Legge, regolamenti e istruzioni attinenti alla contabilità dello Stato.
2. Del credito e delle Banche.
3. Ordinamento degli Istituti di emissione d'Italia.
4. Sistema monetario.

Parte II.

5. Ordinamento del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni dipendenti.
6. Ordinamento delle Amministrazioni del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Leggi e regolamenti che ad esse si riferiscono.

Parte III.

7. Ordinamento dell'amministrazione finanziaria — Privative, gabelle, demanio, tasse sugli affari, catasto, imposte dirette.
8. Specie e caratteri distintivi delle imposte dirette.
9. Legge sulla riscossione delle imposte dirette.
10. Specie e caratteri distintivi delle imposte indirette.
11. Trattati di commercio e di navigazione.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 9.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di primo ragioniere nel Ministero e nelle Intendenze di finanza, e di primo segretario nelle Delegazioni del tesoro.

Parte I.

1. Scienza delle finanze.
2. Diritto commerciale.
3. Statistica.

Parte II.

4. Legge, regolamenti e istruzioni attinenti alla contabilità dello Stato.
5. Attribuzioni e ordinamento della Corte dei conti.
6. Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa.
7. Ordinamento dell'amministrazione del Debito pubblico.
8. Ordinamento della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Parte III.

9. Ragioneria teorica e applicata.

Parte IV.

10. Matematica finanziaria (Teorica dell'interesse — Sconti — Annualità costanti e variabili — Prestiti a titolo unico e a più titoli).
11. Nozioni sull'ordinamento tecnico degli Istituti di previdenza.
12. Algebra fino alle equazioni di secondo grado.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. 10.

PROGRAMMA

dell'esame di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere nel Ministero e nelle Intendenze di finanza e di primo segretario nelle Delegazioni del tesoro.

Parte I.

1. Nozioni generali sui servizi delle Amministrazioni finanziarie ed in ispecie su quelli dipendenti dal Ministero del tesoro — Contabilità relative.
2. Istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Parte II.

3. Legge, regolamenti e istruzioni attinenti alla contabità dello Stato.

Parte III.

4. Teorica dei metodi di scrittura bilanciante e sue applicazioni alle Amministrazioni dello Stato.
5. Esercizio pratico di scrittura riassuntivo con sistema bilanciante di una Amministrazione centrale.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. **11.**

PROGRAMMA
dell'esame di concorso al posto di segretario di 4ª classe nel Ministero del tesoro.

Prove scritte ed orali.

Parte I.

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Diritto commerciale.

Parte II.

4. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte III.

5. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. **12.**

PROGRAMMA
dell'esame per il concorso al posto di ragioniere di 4ª classe nel Ministero del tesoro.

Prove scritte ed orali.

Parte I.

1. Elementi di diritto amministrativo, di diritto civile e commerciale.
2. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte II.

3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte III.

4. Algebra elementare, comprese le equazioni di secondo grado.
5. Logaritmi e loro applicazione.
6. Impianto della scrittura complessa di un'Amministrazione centrale.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. **13.**

PROGRAMMA
dell'esame per il concorso ai posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza e di volontario negli uffici esecutivi del tesoro.

Parte I.

Coltura generale.

1. Storia politica e letteraria d'Italia, dall'anno 1494 (calata di Carlo VIII) fino ai nostri tempi.
2. Elementi di geografia fisica e politica generale, e in ispecie dell'Italia.
3. Principî di economia politica e di scienza delle finanze.
4. Traduzione orale dal francese, o dall'inglese, o dal tedesco, senza l'aiuto del vocabolario, a scelta dell'aspirante.

Parte II.

Diritto positivo.

5. Statuto fondamentale.
6. Legge sulla Corte dei conti.
7. Legge per la contabilità generale, e per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato.
8. Principî elementari di diritto amministrativo.
9. Ordinamento e attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie.
10. Principî elementari di diritto civile.
11. Contratti e obbligazioni.
12. Principî elementari di diritto commerciale.
13. Libri di commercio.
14. Società commerciali.
15. Lettere di cambio e biglietti all'ordine.
16. Commercio marittimo.

Parte III.

Matematica e ragioneria.

17. Aritmetica.
18. Algebra, fino alle equazioni di secondo grado, queste comprese.
19. Logaritmi, interessi, annualità, sconti semplici e composti.
20. Teoria dei conti — Conti giuridici — Conti specifici — Conti statistici.
21. Teorica scritturale — Metodi diversi — Esercizio pratico relativo.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. **14.**

PROGRAMMA
per l'esame di concorso al posto di archivista di 2ª classe nel Ministero del tesoro.

Prove scritte.

1. Ordinamento generale amministrativo del Regno ed in ispecie del Ministero del tesoro.
Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.
2. Norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi, e degli uffici d'ordine in generale.

Prove orali.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Statuto fondamentale del Regno.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. **15.**

PROGRAMMA
per l'esame di concorso pel passaggio dei magazzinieri-economi, degli ufficiali di scrittura nelle Intendenze di finanza e degli ufficiali di delegazione nelle Delegazioni del tesoro, dallo stipendio di L. 2500 a L. 3000.

Prove scritte.

1. Ordinamento generale amministrativo del Regno ed in ispecie del Ministero del tesoro.

2. Ordinamento e attribuzioni delle ragionerie delle Intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro.

Prove orali.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Statuto fondamentale del Regno.
3. Elementi di contabilità dello Stato.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Allegato n. **16.**

PROGRAMMA

dell'esame di ammissione all'impiego di alunno nell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro.

Prove scritte.

1. Componimento in lingua italiana.
2. Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta.

Prove orali.

1. Elementi di storia d'Italia dal 1492 al 1870.
2. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
3. Ordinamento dell'amministrazione dello Stato al centro e nelle provincie.

N.B. — Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Visto, *il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re,** *in udienza del 21 ottobre 1910, sul decreto che aumenta di un milione lo stanziamento del cap. 128, fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE!

Le eccezionali ragioni di ordine sanitario ed economico per le quali, con recenti decreti sottoposti alla augusta sanzione della Maestà Vostra, venne aumentato di 3 milioni il fondo di riserva delle spese impreviste pel corrente esercizio, e si autorizzarono prelevamenti dell'importo di 3 milioni e mezzo per inscriverli nel bilancio del Ministero dell'interno, reclamano tuttora l'adozione di provvedimenti che non tollerano ritardo.

Imponendosi quindi il dovere di apprestare nuovi mezzi per intensificare la difesa della pubblica salute ed alleviare le tristi condizioni economiche di alcune regioni, il Consiglio dei ministri ha deliberato di aumentare di un altro milione il fondo di riserva per le spese impreviste.

Provvede allo scopo l'unito disegno di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione augusta della Maestà Vostra e che verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il numero **786** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1910, n. 351, che approva l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1910 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 è aumentato di lire un milione (L. 1,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 22 ottobre 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Milano.*

SIRE!

Il commissario straordinario di Milano deve tuttora compiere l'accertamento della situazione finanziaria e lo studio accurato di importanti questioni.

È pertanto necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di presentare alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Milano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Alessio Clemente, uditore presso il 6° mandamento di Torino, avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria, ed è destinato in missione di vice pretore alla pretura urbana di Torino.

Folliero Alfonso, uditore in temporanea missione nel mandamento di Cerignola, avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria, presso il tribunale civile e penale di Teramo.

Lombardo Giambattista, uditore in temporanea missione nel mandamento di Girgenti, avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Siracusa.

Il ricorso del giudice Peluso Bernardo, diretto ad ottenere il proprio scrutinio, è respinto.

Il R. decreto del 21 aprile 1910, nella parte riguardante il giudice aggiunto Sborselli Giuseppe, è così rettificato:

Sborselli Giuseppe, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per causa di infermità, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa medesima per un altro mese con l'assegno del terzo dello stipendio, continuando a rimanere per lui vacante il mandamento di Popoli.

Sborselli Giuseppe, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Popoli, in aspettativa per causa di infermità, è confermato a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri 15 giorni, con l'assegno del terzo dello stipendio, continuando a rimanere per lui vacante il mandamento di Popoli.

Trotta Alfredo, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità collocato fuori del ruolo organico, è richiamato in servizio, a sua domanda, ed è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Villanova Mondovì.

Ferrigni Amerigo, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità, collocato fuori del ruolo organico, è richiamato in servizio a sua domanda, ed è destinato al mandamento di San Cipriano Picentino, con le funzioni di pretore.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Lombardi Francesco Paolo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Forlì del Sannio.

Cortelli Antonio dall'ufficio di vice pretore della 1ª pretura urbana di Roma.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Barone cav. Luciano, consigliere della Corte d'appello di Napoli, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per due mesi, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Bortoli Arrigo dalla carica di giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano.

Parrella Nicola, uditore di temporanea missione nel 5° mandamento di Milano, avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano.

Bello Ferdinando, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Volturara Irpina, in aspettativa per causa d'infermità è posto fuori del ruolo organico, dichiarandosi vacante il detto mandamento di Volturara Irpina.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-1912:

Napoli Cesare nel mandamento di Baronissi.
Buffa Andrea id. di Crescentino.
De Ponte Giovanni Battista id. di Pietramelara.
Bisconti Giuliano id. di San Mauro Castelverde.
Fenolio Luigi id. di Benevagienna.
Sansonetti Giulio id. di Roma (3°).
Cevasco Giuseppe id. di Genova (5°).
Montalenti Camillo id. di Genova (5°).

Pini Ernesto, vice pretore del mandamento di Grossotto, è dichiarato dimissionario per non avere assunto l'ufficio nei termini di legge.

I seguenti vice pretori mandamentali sono confermati nell'ufficio pel triennio 1910-1912, presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Guidi Angelo Placido, nel mandamento di Trino Vercellese.
Maresca Luigi, id. di Piano di Sorrento,
Riccio Diodato, id. di Castelfranco in Miscano.

Con decreto Ministeriale dell'8 giugno 1910:

Frusu Pietro, giudice aggiunto presso la R. procura del tribunale di Cagliari, applicato alla R. procura del tribunale di Nuoro, è confermato nell'applicazione stessa.

Giorgi Giuseppe, uditore presso il tribunale civile e penale di Bologna, è destinato a prestar servizio presso la pretura urbana di Bologna.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Piano Vincenzo, vice cancelliere della Corte d'appello di Torino.

Dallò Francesco, segretario della R. procura presso il tribunale di Castiglione delle Stiviere.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Ribecchi Elviro, segretario della R. procura presso il tribunale di Pesaro.

De Benedetti Vittorio Emanuele, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Casale.

Fiori Luigi, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Brescia.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria:

Poggio Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Torino.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1910:

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Arciprete Giovanni, cancelliere del tribunale di Matera.

Barsanti Lorenzo, segretario della R. procura presso il tribunale di Massa, collocato a riposo.

Carrabino Vincenzo, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Salsi Giovanni, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Mazzara Filippo, segretario della R. procura presso il tribunale di Trapani.

Ostorero Luigi, vice cancelliere della Corte d'appello di Genova.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Zagatti Oreste, vice cancelliere alla Corte d'appello di Brescia.

Vannini Celso, cancelliere del tribunale di Volterra.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Spalla Giuseppe, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

Babini Dionigi, segretario della R. procura presso il tribunale di Ravenna.

Lambertenghi Giovanni, segretario della R. procura presso il tribunale di Sondrio.
Davoli Enrico, segretario della R. procura presso il tribunale di Reggio Emilia.
Iacoangeli Leopoldo, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Biagetti Calisto, segretario della R. procura presso il tribunale di Spoleto.
Azzolina Angelo, vice cancelliere della Corte d'appello di Palermo.
Salomone Giuseppe, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Catania.
Nasca Michelangelo, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Fani Antonio, cancelliere della pretura di Galeata.
Grassi Icilio, cancelliere della pretura di Isola del Giglio.
Rizzo Edoardo, cancelliere della pretura di Angri.
Calligaris Pietro, vice cancelliere del tribunale di Udine.
Miglietta Luigi, cancelliere della pretura di Tortona.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Brignole Alfredo, vice cancelliere del tribunale di Bologna.
Marcolongo Tommaso, cancelliere della pretura di Orsogna.
Peggian Edoardo, id. id. di Lecco.
Buttinoni Gaetano, vice cancelliere del tribunale di Bergamo.
Anfossi Michele, id. id. di Castiglione delle Stiviere.
Gatti Francesco, cancelliere della pretura di Ormea.
De Vuono Nicola, vice cancelliere del tribunale di Castrovillari.
Rispoli Francesco, cancelliere della pretura di Montalto Uffugo.
Rinaldi Luigi, cancelliere della 1ª pretura di Brescia.
Foderaro Luigi, cancelliere della pretura di Torre Annunziata.
Madonna Carlo Battista, vice cancelliere del tribunale di Catanzaro.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Conti Bartolomeo, cancelliere della pretura di Villanova Mondovì.
Duranti Romeo, id. id. di Faenza.
Giglioli Settimio, vice cancelliere del tribunale di Siena.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Riviello Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Potenza.
Fiore Emilio, cancelliere della pretura di Canelli.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Trapani Filippo, cancelliere della pretura di Girgenti.
Quaglia Pietro, vice cancelliere del tribunale di Bergamo.
Sulis Antonio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Cagliari.
Derio Murro Giuseppe, cancelliere della pretura di Ghilarza.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Dell'Alpa Giuseppe, cancelliere della pretura di Taverna.
Salvadori Umberto, cancelliere della pretura di Spilimbergo.
Musto Pasquale, cancelliere della pretura di Solofra.
Allegrini Antonio, cancelliere della pretura di Marino.
Cesarini Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Ploaghe, applicato alla statistica giudiziaria.
Maiorini Attilio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Napoli.
Schettini Ernesto, cancelliere della pretura di Guglionesi, applicato alla Commissione pel testo unico dell'ordinamento generale giudiziario.
Matarazzo Antonio, cancelliere della pretura di Badolato, applicato al gabinetto del guardasigilli.
Parodi Carlo, vice cancelliere del tribunale di Genova.
De Cecco Francesco, vice cancelliere del tribunale di Salerno.
Guzzoleni Ernesto, vice cancelliere del tribunale di Lodi.
Casali Remo, cancelliere della pretura di Terni.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1910:

È promosso dalla 2ª alla 3ª categoria:

Di Gioia Francesco Paolo, cancelliere della pretura di Sant'Agata di Puglia.

Con decreto Ministeriale del 10 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1910:

A Becheroni Virgilio, vice cancelliere del tribunale di Firenze, è assegnato l'annuo stipendio di L. 1966.66, a decorrere dal 1° ottobre 1908.

A Tommassetti Emilio, vice cancelliere del tribunale di Venezia, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66 con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° ottobre 1908, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° novembre 1908.

Ad Angelini Pio, cancelliere della pretura di Civitacastellana, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66 con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° novembre 1908, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° dicembre 1908.

Ad Arnone Calogero, vice cancelliere del tribunale di Caltanissetta, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66 con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° dicembre 1908, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° gennaio 1909.

A Bonanome Enrico, cancelliere della pretura di Segni, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66 con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° gennaio 1909, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° febbraio 1909.

A Zanco Gaetano, cancelliere della pretura di Este, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66 con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° febbraio 1909, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° marzo 1909.

A Lubatti Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Torino, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66 con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° marzo 1909, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° aprile 1909.

A Donati Luigi, vice cancelliere del tribunale di Avezzano, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66, con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° aprile 1909, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° maggio 1909.

A Tedeschi Giuseppe, cancelliere della pretura di Merate Brivio, al quale fu assegnato lo stipendio di L. 1966.66, con decreto Ministeriale 27 giugno 1909, a decorrere dal 1° maggio 1909, è assegnato lo stesso stipendio, ma a decorrere dal 1° maggio 1909.

Il decreto Ministeriale 27 giugno 1909 di assegnazione di stipendi ai funzionari di cancelleria e segreteria, nella sola parte riguardante il cancelliere della pretura di Pisogne, Girelli Ricciotti è revocato.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1910:

Zitta Vincenzo, alunno di 1ª classe della pretura urbana di Genova, è d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Con decreto Ministeriale del 1° maggio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Baseggio cav. Pietro, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Bertone cav. Cesare, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Casale.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Garaffa cav. Oreste, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di Cassazione di Roma.

Ruffi Domenico, vice cancelliere della Corte di cassazione di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1910:

Calegari Angelo, già vice cancelliere aggiunto del tribunale di Salò, nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Viadana, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio alla stessa pretura di Viadana.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Romanelli Guglielmo, segretario della R. procura presso il tribunale di Rieti, è nominato cancelliere del tribunale di Rieti.

Melchiorri Bruto, cancelliere del tribunale di Pordenone, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Rieti.

Chiodi Nazzareno, cancelliere del tribunale di Grosseto, in aspettativa per infermità, per il quale fu lasciato vacante il posto al tribunale di Castelnuovo di Garfagnana, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è tramutato al tribunale di Fermo, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Bessi Carlo il posto nel tribunale di Castelnuovo di Garfagnana.

Fisichella Ignazio, segretario della R. procura presso il tribunale di Castrovillari, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio, ed è tramutato alla R. procura presso il tribunale di Modica.

Marinelli Teodoro, cancelliere della pretura di Nocera Umbra, in aspettativa per infermità, per il quale è stato lasciato vacante il posto alla pretura di Castiglione Messer Marino, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri due mesi, con la continuazione dell'attuale assegno.

D'Orazi Andrea, cancelliere della pretura di Este, in aspettativa per infermità, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Arzignano, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, continuando a percepire l'attuale assegno.

Montobbio Michele, cancelliere della pretura di Recco, in aspettativa per infermità, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Savignone, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri 6 mesi, con la continuazione dell'attuale assegno.

Il R. decreto 31 marzo 1910, col quale Cavagnin Roberto, vice cancelliere del tribunale di Venezia venne collocato a riposo dal 1° aprile 1910, è così rettificato:

Cavagnin Roberto, vice cancelliere del tribunale di Venezia, è, a sua domanda, collocato a riposo per infermità.

Quaranta Pasquale, vice cancelliere del tribunale di Roma, applicato alla Commissione per lo studio delle riforme legislative intorno alla delinquenza dei minorenni, è nominato cancelliere della pretura di Orsogna, continuando nella detta applicazione.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti il cancelliere della pretura di Zocca, Orlandi Giovanni, dispensato dal servizio, al nome Giovanni, sono anteposti quelli di Lanfranco e Luigi.

Con decreto Ministeriale del 2 giugno 1910:

Zara Raffaele, segretario della R. procura presso il tribunale di Cagliari, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Aureli Guido, cancelliere della pretura di Carsoli, è nominato vice cancelliere del tribunale di Roma.

Adami Umberto, vice cancelliere del tribunale di Legnago, in aspettiva per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri cinque mesi, continuando a percepire l'attuale assegno.

Ghiselli Carlo, vice cancelliere del tribunale di Reggio Emilia, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Bologna.

Zamboni Adalberto, cancelliere della pretura di Lugo, è nominato vice cancelliere del tribunale di Reggio Emilia.

Minutillo Ernesto, aggiunto di cancelleria della pretura di Nola, è destinato alla 1ª pretura urbana di Napoli.

Maldotti Emilio, aggiunto di cancelleria della pretura di Borgo San Donnino, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Colombo Enrico, aggiunto di cancelleria della pretura di Varese, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi, con la continuazione dell'attuale assegno.

Fratto Ferdinando, aggiunto di cancelleria della pretura di Soriano Calabro, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Borgia, lasciandosi vacante per l'alunno Leone Guglielmo, in aspettativa per servizio militare, il posto nella pretura di Soriano Calabro.

Cavallo Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Trinitapoli, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi, con la continuazione dell'attuale assegno.

De Simone Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Pergola, è destinato al tribunale di Napoli.

Gaglioti Agazio, alunno di 1ª classe del tribunale di Napoli, è destinato alla pretura di Palmi.

De Nigris Luigi, alunno gratuito del tribunale di Benevento, è applicato alla pretura di Ronciglione per la durata di mesi sei, e con la mensile indennità di L. 75 fino a che sarà mantenuto in tale temporanea missione.

Con decreto Ministeriale del 5 giugno 1910:

Matteini dott. Claudio Marcello, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura urbana di Roma, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per sei mesi.

La Vignera Giuseppe, alunno di 2ª classe del tribunale di Sassari, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, con la continuazione dell'attuale assegno.

Masia Romolo, alunno gratuito della pretura di Cassino, applicato al tribunale di Campobasso, con la mensile indennità di L. 75, è, a sua domanda, richiamato al precedente posto presso la pretura di Cassino, cessando dal percepire la detta indennità.

L'applicazione per sei mesi alla pretura di Soriano Calabro di Indellicati Umberto, alunno gratuito della pretura di Scilla, è prorogata per altri sei mesi.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1910:

È concessa:

Al notaro Rizzo Francesco una proroga fino a tutto il 7 novembre 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Alliste, distretto notarile di Lecce.

Al notaro Sassi Crescentino una proroga fino a tutto il 2 dicembre 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni del comune di Barlassina, distretto notarile di Milano.

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1910:

È concessa:

Al notaro Zampiceni Giovanni Antonio una proroga fino a tutto il 2 luglio 1910, per assumere l'esercizio delle funzioni nel comune di Preseglie, distretto notarile di Brescia.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1910:

È concessa:

al notaro Dolce Alfonso una proroga fino a tutto il 6 agosto 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Cireglio, frazione del comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze;

al notaro Mastronardi Eugenio una proroga fino a tutto il 27 giugno 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pescopennataro, distretto notarile di Isernia;

al notaro Gajulli Giovanni una proroga fino a tutto il 7 luglio 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pennapiedimonte, distretto notarile di Chieti.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1910:

È concessa:

al notaro Cinti Antonio una proroga fino a tutto il 13 ottobre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Orciano di Pesaro, distretto notarile di Pesaro;

al notaro Ragno Gaetano una proroga fino a tutto il 2 dicembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castellalto, distretto notarile di Teramo;

al notaro Santoni Francescantonio una proroga fino a tutto il 2 dicembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Valle Castellana, distretto notarile di Teramo;

al notaro Lega Paolo una proroga fino a tutto il 6 dicembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 15 maggio 1910, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese:

Foscarini Guido, notaro in Oria, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, con l'annuo stipendio di L. 500, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 30.

Culto.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Ligas sac. Giovanni al canonicato parrocchiale con la prebenda di Sinnai nel capitolo cattedrale di Cagliari.

Rotini sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di San Giovanni Evangelista di Marzano, in Monte Santa Maria Tiberina.

Ciabattini sac. Raffaele al beneficio parrocchiale di San Nicolò in Caprignola, comune di Aulla.

Cocchi sac. Augusto al beneficio parrocchiale di San Cristoforo in Montecchio, comune di Cortona.

Moltoni sac. Sante al beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Bieda.

Vecchi sac. Flaminio al beneficio parrocchiale di Polimago.

Schettini sac. Angelo al beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Trecchina.

Sono stati nominati in virtù del R. Patronato:

Monti sac. Luigi alla parrocchia di Santa Maria Albero, comune di Marradi.

De Federicis sac. Donato alla parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Vallevaccaro, comune di Crognaleto.

È stata autorizzata la concessione del *R. placet*:

Alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote Michele Carelli è stato conferito un canonicato nel capitolo cattedrale di Bisceglie.

Alla Bolla vescovile, con la quale il sac. Agazio Tinello, nominato con R. decreto del 3 marzo 1910 al canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Squillace è stato canonicamente instituito nello stesso beneficio.

Alla Bolla vescovile, con la quale al sac. Antonio Zucchi è stato conferito un canonicato normale nel capitolo cattedrale di Crema.

Alla bolla arcivescovile, con la quale al sac. Giuseppe Tomaini è stato conferito un canonicato nella Cattedrale di Brugnato.

Magistratura.

Con R. decreto del 19 maggio 1910, (sentito il Consiglio dei ministri):

Fili-Astolfone comm. Ignazio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, è collocato a disposizione del ministro della giustizia pel termine di sei mesi, e da tal giorno è messo fuori del ruolo organico della magistratura, dichiarandosi vacante il posto di procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia.

Setti cav. Augusto, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è nominato, col suo consenso, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia.

Gini cav. Luigi, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, è nominato, col suo consenso, presidente della sezione di Corte d'appello in Macerata.

Masino cav. Alberto, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, a sua domanda.

Landolfi cav. Michele, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, è applicato, col suo consenso, alla Corte d'appello di Messina, con funzioni di presidente di sezione della Corte stessa.

Offsas cav. Gandolfo, consigliere della Corte d'appello di Milano, è nominato presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia.

Con R. decreto del 19 maggio 1910:

Mancini cav. Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Aquila, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Firenze, a sua domanda, restando in tal modo rettificato il R. decreto 24 marzo 1910, riguardante lo stesso cav. Mancini.

Fraccacreta cav. Michele, consigliere della Corte d'appello di Bologna, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo.

Coppola cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Roma, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma.

Zanoli cav. Marco, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Bologna e destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di detta città, cessa dalle anzidette funzioni ed è tramutato alla Corte d'appello di Bologna.

Galassi cav. Mario, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Bologna ed incaricato della istruzione delle cause penali presso il tribunale civile e penale di Bologna, cessa da tale incarico ed è invece destinato in funzion di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Bologna.

Muggia Napoleone, consigliere della Corte d'appello di Messina, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Ferrara, col suo consenso.

Valeriani cav. Scipione, presidente del tribunale civile e penale di Ferrara, è nominato consigliere della Corte d'appello di Milano, a sua domanda.

Morelli cav. Carmine, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa dal 25 aprile a tutto il 24 giugno 1910.

Collenza cav. Carlo, presidente del tribunale civile e penale di Melfi, in aspettativa per infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per quattro mesi, dal 16 maggio 1910.

Bianchini cav. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, è nominato, col suo consenso, consigliere della stessa Corte d'appello di Messina.

Nicolais Achille, sostituto procuratore del Re in aspettativa per infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per tre mesi, dal 12 maggio 1910.

Capeco Giovanni Antonio, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Modigliana, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima.

Tiscornia Giuseppe, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel 2° mandamento di Spezia, in aspettativa per causa di infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un altro mese, dal 1° maggio 1910.

I seguenti vice pretori mandamentali sono confermati nell'ufficio pel triennio 1910-912:

Origlia Giacomo, nel mandamento di Montechiaro d'Asti.

Goria Carlo, id., di Villanova d'Asti.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-912:

Tamburrino Matteo nel mandamento di Tolve.

Ronza Giovanni id. di Maddaloni.

Balestrieri Olindo nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Grenga Paolo nel 2° mandamento di Roma.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Predazzi Francesco dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Castelnuovo d'Asti;

da Lecce Teodorico dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Giovanni Rotondo.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Salomone cav. Giovanni, consigliere di Corte di appello in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per tre mesi, dal 5 aprile 1910.

Formica cav. Giovanni, presidente del tribunale civile e penale di San Remo, è nominato, col suo consenso, consigliere della Corte d'appello di Messina.

Aprile Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato, per merito, consigliere della Corte di appello di Messina.

Bosio Mario, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, incaricato della istruzione dei processi penali, è nominato, per merito, consigliere di Corte di appello.

Pizzini Antonio, giudice in funzione di pretore nel mandamento di Caprino Bergamasco, è tramutato al tribunale civile e penale di Bozzolo, cessando dalle anzidette funzioni.

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1910:

De Gregorio Federico, uditore presso le Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Napoli.

Di Napoli Gennaro, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 4° mandamento di Napoli.

Barra Caracciolo Giuseppe, uditore presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nell'8° mandamento di Napoli.

Medugno Domenico, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nell'8° mandamento di Napoli.

Rosati Raffaele, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nell'8° mandamento di Napoli.

Bosi Carlo, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Modena, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Modena.

Funzionari che cessano di far parte dell'ordine giudiziario.

Vizzo Enrico, uditore giudiziario in servizio presso la pretura del mandamento di Prato, nominato segretario di 4ª classe nel Ministero della istruzione pubblica, dal 1° maggio 1910.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Morandi Anacleto, cancelliere del tribunale di Pavullo nel Frignano.

Giagoni Domenico, cancelliere del tribunale di Nuoro.

Biagini Antonio, vice cancelliere della Corte d'appello di Firenze.

Racana Pasquale, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Potenza.

Soldi Luigi, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1910, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Turbacco Carmine, cancelliere della pretura di Torremaggiore.

Ferrari Giustino, cancelliere della pretura di Guardiagrele, fino al 28 febbraio 1910 (morto il 28 febbraio 1910).

Schipani Alfonso, vice cancelliere del tribunale di Lucera.

Sargiacomo Vincenzo, cancelliere della pretura di Tolentino.

Vargiu Fadda David, cancelliere della pretura di Iglesias.

Batisti Giovanni, vice cancelliere del tribunale di Arezzo.

Luly Alfonso, cancelliere della pretura di Cotrone.

Con R. decreto del 19 maggio 1910:

Vettori Giuseppe, cancelliere della pretura di Magione, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Con decreto Ministeriale del 19 maggio 1910:

Mazza Modestino, cancelliere della pretura di Tricarico, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese.

Cimino Davide, cancelliere della pretura di Belvedere Marittimo, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese.

Mocci Efisio Luigi, cancelliere della pretura di Bolotana, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un anno.

Pizzuti Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Venosa, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio.

Isabella Antonino, alunno di 1ª classe della pretura di Caltanissetta, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Caltanissetta.

Il decreto Ministeriale 10 aprile 1910, col quale Di Ciaula Marco, alunno gratuito della pretura di Modugno, fu applicato alla pretura di Altamura, è, a sua domanda, revocato.

Gorrino Secondino Guglielmo, alunno gratuito della cancelleria del tribunale di Acqui, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri quattro mesi.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Lavazza Stefano, cancelliere della pretura di Mombello Monferrato, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei.

Con decreto Ministeriale del 22 maggio 1910:

Di Gioia Francesco Paolo, cancelliere della pretura di Sant'Agata di Puglia, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese.

Pullini Giovanni, cancelliere della pretura di Tossicia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Teramo.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI

Situazione al 30 giugno 1910

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

ATTIVO.

N.	Voce			Importo
1	Tesoriere centrale-cassiere della Cassa depositi e prestiti - Conto numerario		L.	8,090,004 75
2	Prestiti	Conto capitale	»	556,164,065 05
3		Conto interessi	»	1,787,199 41
4	Anticipazioni	Tesoro dello Stato per il pagamento delle pensioni (articoli 2 e 4 legge 15 giugno 1893, n. 279 e articoli 1 e 3 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339)	»	95,542,789 20
5		Id. per i lavori pubblici urgenti (legge 28 dicembre 1902, n. 547)	»	3,899,043 76
6		Id. per lavori e forniture ferroviarie (art. 9 legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 1 legge 19 aprile 1906, n. 127)	»	81,044,977 57
7		Id. per un mutuo alla Repubblica di S. Marino (art. 2 convenzione addizionale 16 febbraio 1906 alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la serenissima Repubblica di San Marino 28 giugno 1897)	»	199,828 79
8		Id. per mutui all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti (art. 1 legge 27 marzo 1907, n. 110)	»	11,551,834 27
9		Id. per le pensioni ai veterani dell'Indipendenza e ai « Mille di Marsala » (legge 14 luglio 1907, n. 537)	»	2,203,002 77
10		Id. per mutui all'Istituto del Credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie (legge 25 giugno 1906, n. 255 e regolamento 27 gennaio 1907, n. 29)	»	713,544 45
11		Id. per mutui alle Casse di Credito agrario per la Sicilia e la Sardegna (legge 15 luglio 1906, n. 383)	»	103,235 33
12		Ministero di agricoltura - Agro romano (art. 26 testo unico, 10 novembre 1905, n. 647 e regolamento 20 novembre 1905, n. 661) - Mutui di favore	»	644,776 20
13		Ministero di agricoltura - Agro romano - Anticipazione per espropriazioni	»	413,828 60
14		Ministero di agricoltura - Frana di Campomaggiore (art. 58, lettera *C*, legge 31 marzo 1904, n. 140)	»	258,552 97
15		Ministero degli esteri - Edifici scolastici all'estero (legge 27 febbraio 1903, n. 42)	»	637,784 84
16		Nuova Opera pia del Monte di Pietà di Roma (legge 28 giugno 1874, n. 2054, art. 7)	»	4,072,334 08
17		Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (art. 14 legge 11 luglio 1907, n. 502)	»	962,207 57
18	Capitale rinvestito in	Rendita consolidata	»	661,529,468 06
19		Cartelle del credito comunale e provinciale ordinarie 4 per cento e speciali 3.75 per cento	»	51,274,400 —
20		Cartelle del credito fondiario	»	9,493,000 —
21		Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento e nuovo debito redimibile 3.50 per cento	»	451,325,695 40
22		Titoli redimibili di Stato vari	»	6,527,711 96
23	Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere		»	18,488,525 41
24	Tesoriere centrale - Cassiere della Cassa depositi e prestiti - Conto effetti pubblici in deposito		»	869,912,398 43
25	Sezioni di R. Tesoreria provinciale, conto effetti pubblici in deposito		»	389,551,232 36
26	Conti correnti	Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero	»	70,886,910 81
27		Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero - Anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti	»	67,397,140 70
28		Tesoro dello Stato, credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di Pietà di Roma	»	667,213 84
29		Tesoro dello Stato, anticipazione per l'assetto e il miglioramento della R. Università di Padova	»	46,287 75
30		Somma erogata per la costruzione del palazzo della Cassa depositi e prestiti - Conto corrente col fondo di riserva	»	3,010,756 45
31	Contabilità speciali - Stralcio della liquidazione della Cassa militare - Conto corrente infruttifero		»	118,568 06
32	Quadri ed altri oggetti d'arte		»	20,547 32
33	Debitori e creditori diversi - Debitori		»	184,039 32
34	Ordini di riscossione		»	10,229,129 28
35	Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici		»	121,347 88
36	Imposta di ricchezza mobile		»	172,719 77
37	Capitale dei titoli di rendita del fondo d'ammortamento del consolidato 3.50 per cento		»	2,137,461 69
38	Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere		»	28,775 44
39	Capitale della rendita costituente il fondo di garanzia per il credito agli impiegati civili dello Stato		»	349,135 65
40	Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere		»	4,638 25
41	Capitale dei titoli di rendita del fondo orfani dei ferrovieri colpiti dal terremoto del dicembre 1908		»	474,875 90
42	Rate d'interessi sui detti titoli rimaste da riscuotere		»	8,887 50
43	Capitale dei titoli di rendita del Fondo di riserva		»	13,824,916 32
44	Rate d'interessi sui detti titoli rimaste da riscuotere		»	240,822 98
45	Spese da liquidare		»	5,533,544 81
				3,411,849,160 95

Il direttore generale
GALLI.

Visto: **L'amministratore generale**
VENOSTA.

PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

della Cassa depositi e prestiti
decreto 9 dicembre 1875, numero 2802, serie 2ª).

PASSIVO.

N.		Voce		Importo
46		Depositi in numerario, conto capitale	L.	179,254,083 66
47		Depositi in numerario, conto interessi	»	12,957,400 56
48		Depositi in effetti pubblici, conto capitale	»	1,259,463,630 79
49		Depositi in effetti pubblici, conto interessi	»	2,445,608 56
50		Prestiti - conto interessi	»	»
51	Conti correnti	Tesoro dello Stato - Pagamenti fatti dalle sezioni di R. tesoreria provinciale da rimborsare.	»	62,547,165 12
52		Id. - Fondo per le epizoozie	»	567,502 48
53		Id. - Versamenti volontari per l'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie	»	6,885 58
54		Id. - Casse di credito agrarie per la Sicilia, la Sardegna e le Provincie Meridionali	»	5,269,837 11
55		Ministero delle finanze - Fondo di previdenza per i Ricevitori del Lotto	»	47 34
56		Id. - Fondo di previdenza per le vedove degli impiegati non aventi diritto a pensione	»	1,567 91
57		Id. - Rimborsi catastali alle provincie di Cuneo, Napoli e Torino.	»	5,034,673 22
58		Id. - Fondo di previdenza, inservienti R. scuola ufficiali di Caserta.	»	367 86
59		Id. - Massa guardie di finanza	»	360 34
60		Id. - Azienda dei Tratturi del Tavoliere delle Puglie	»	57,552 61
61		Ministero di agricoltura - Borse di pratica commerciale e industriale	»	74,359 58
62		Id. - Fondo infortuni operai sul lavoro	»	311,720 23
63		Id. - Fondo per le pensioni al personale delle scuole industriali e commerciali	»	393,825 77
64		Ministeso dei lavori pubblici - Bonifiche	»	9,046,258 29
65		Ministero degli affari esteri - Fondo per l'emigrazione	»	1,218,712 56
66		Ministero dell'istruzione pubblica - RR. Università siciliane	»	1,087,974 56
67		Id. - Fondo per acquisto di opere d'interesse storico ed artistico	»	1,058,431 14
68		Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma - Conto corrente volontario	»	1,681 75
69		Massa agenti di custodia delle carceri	»	311,072 77
70		Prestito - Lotteria a favore della Cassa nazionale degli operai e della Società « Dante Alighieri »	»	2,832,234 97
71	Contabilità speciali	Affrancazioni di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni - Conto corrente	»	240,523 04
72		Casse di risparmio postali - conto corrente.	»	1,666,500,221 93
73		Croce Rossa Italiana - conto corrente	»	91 75
74		Stralcio della liquidazione della Cassa militare - Conto corrente fruttifero.	»	2,488 85
75-76		Sezione autonoma di credito comunale e provinciale - Conto corrente fruttifero e infruttifero	»	10,862,846 32
		Cassa nazionale di previdenza per gli operai - Conto corrente	»	10,195,835 33
77		Id. id. - Mutui	»	184,708 64
78		Istituti di previdenza per il personale ferroviario - conti correnti	»	528,770 92
79		Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi - Conto corrente provvisorio	»	9,007,184 36
80		Id. id. - Conto corrente definitivo	»	103,180,760 32
81		Debitori e creditori diversi - Creditori	»	752,810 02
82		Mandati di pagamento	»	10,135,386 59
83		Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	39,607 19
84		Imposta di ricchezza mobile	»	»
85		Utili netti dovuti al tesoro	»	»
86		Fondo d'ammortamento del consolidato 3.50 per cento	»	2,507,904 76
87		Fondo di garanzia per il credito agli impiegatidello Stato	»	611,595 06
88		Fondo degli orfani dei ferrovieri colpiti dal terremoto del dicembre 1908	»	495,929 50
89		Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	14,412,612 89
90		Entrate da liquidare	»	38,246,927 82
				3,411,849,160 95

Per il direttore capo della ragioneria
PIANCASTELLI.

Situazione al 30 giugno 1910 del servizio delle

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860,

ATTIVO.		
Rendita consolidata	L.	6,631,816 37
Interessi attivi	»	186,324 —
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	240,523 04
	L.	7,058,663 41

Situazione al 30 giugno 1910 della

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª

ATTIVO.		
Ministero delle poste e dei telegrafi in conto corrente - Suo debito	L.	3,441,134 39
Rendita consolidata - Capitale della rendita per cessione ai librettisti	»	860,167 48
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo di riserva	»	33,027,500 —
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	536,988 38
Debitori e creditori diversi - Debitori	»	600 —
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti come Cassa di risparmio	»	1,668,500,221 93
Imposta di ricchezza mobile	»	3,113,914 65
Spese da liquidare	»	2,233,987 24
	L.	1,709,714,514 07

Situazione al 30 giugno 1910 del Fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª, e Regio

ATTIVO.		
Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	12,588,687 03
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	225,728 75
Fondo in conto corrente infruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	91 75
	L.	12,814,507 53

affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

PASSIVO.

Annualità d'affrancazioni	L.	6,415,102 87
Depositi d'affrancazioni	»	236,321 93
Interessi passivi	»	396,756 92
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	10,481 69
	L.	7,058,663 41

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª)

PASSIVO.

Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti	L.	1,655,283,213 50
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti	»	18,304,031 76
Fondo di riserva	»	36,107,227 61
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	»
Entrate da liquidare	»	20,011 20
	L.	1,709,714,514 07

servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (serie 3ª).

PASSIVO.

Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L.	11,316,966 55
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	443,555 —
Differenza a pareggio (avanzi)	»	1,053,985 98
	L.	12,814,507 53

Situazione al 30 giugno 1910 dello

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3ª) e

ATTIVO.

Rendita consolidata 3.75 0[0 - Capitale	L.	3,195,033 55
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	63,176 25
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	2,488 85
Differenza a pareggio (deficienza di fondi)	»	502,053 57
	L.	3,762,752 22

Situazione al 30 giugno 1910 del fondo per la

(Articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato *M* alla legge 22

ATTIVO.

		TABELLA A annessa all'allegato *M* alla legge suddetta
Rendita consolidata 3.50 0[0 - Capitale	L.	70,247,000 —
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	614,661 25
	L.	70,861,661 25

Situazione al 30 giugno 1910 dei fondi e valori della vecchiaia

(Art. 31 del testo unico di legge approvato

ATTIVO.

Titoli di rendita - Conto capitale	L.	80,568,364 29
Titoli di rendita - Conto interessi	»	1,277,578 06
Mutui - Conto capitale	»	184,708 64
Mutui - Conto interessi	»	341 31
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	10,195,835 33
	L.	92,226,827 63

stralcio della soppressa Cassa militare.

R. decreto 14 luglio 1889, n. 6278, serie 3ª).

PASSIVO.		
Pensioni vitalizie - Valore attuale	L.	3,570,000 —
Rate di pensioni vitalizie	»	150 —
Premi di rafferme concesse anteriormente al 1° febbraio 1883	»	13,654 80
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	21,304 73
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero	»	118,568 03
Entrate nette da liquidare	»	39,074 63
	L.	3,762,752 22

estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato.

luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari).

PASSIVO.		Tabella A annessa all'allegato *M* alla leggo suddetta
Assegnazioni per l'estinzione dei debiti redimibili - Valore attuale	L.	32,719,700 44
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente - Credito del tesoro	»	3,048,212 57
Entrate da liquidare	»	620,485 13
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo)	»	34,473,263 11
	L.	70,861,661 25

Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la degli operai.

con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386).

PASSIVO.		
Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	92,226,827 63
		92,226,827 63

Situazione al 30 giugno 1910 degli

(Leggi 24 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900,

ATTIVO.		Fondo di dotazione per il servizio delle pensioni e dei sussidi al personale delle ferrovie dello Stato	Fondo patrimoniale dei cessati Istituti ferroviari di previdenza	Fondo per colmare i disavanzi	Fondi speciali
Capitali rinvestiti in titoli di rendita . . .	L.	10,466,361 23	161,271,028 05	103,236,600 75	1,267,831 33
Rate d'interessi rimaste da riscuotere . . .	»	144,904 31	2,714,227 57	1,730,387 56	24,125 84
Mutui attivi	»	»	»	151,628 81	»
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	24,511 89	313,275 47	217 05	190,766 51
		10,635,777 43	164,298,531 09	105,118,834 17	1,482,723 68

L. 281,535,866 37

Situazione al 30 giugno 1910 della sezione

(Legge 24 aprile

ATTIVO.			
Mutui - In relazione alle cartelle ordinarie 4 0[0 - Capitale vigente al 30 giugno 1910 . . .		L.	256,766,007 —
Mutuo in cartelle speciali 3.75 0[0 concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 30 giugno 1910 .		»	148,046,798 23
Mutui - In relazione alle cartelle ordinarie 3.75 0[0 - Capitale vigente al 30 giugno 1910 . . .		»	91,909,986 84
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito		»	2,000,000 —
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito		»	8,862,846 32
Titoli di rendita - Conto fondo di riserva - Titoli in deposito alla pari		»	3,837,000 —
Mutuatari diversi: Rate in scadenza su prestiti non somministrati . . . . L.	2,029 29		
Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nella provincia di Messina . . »	250 96		
Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi e non ancora costituite . . . . »	93,765 17		
			96,945 42
Conto corrente speciale col comune di Roma - In relazione all'art. 10 del decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337 - Debito del comune di Roma		L.	6,676 77
Conto corrente colle Case bancarie estere - Loro debito.		»	129,202 41
Conto provvisorio delle cartelle da alienare - Suo debito		»	5,721,000 —
Conto diritti di bollo sulle cartelle di credito comunale e provinciale 4 0[0. Suo debito . L.	5,333 40		
Conto diritti di bollo sui titoli rappresentanti cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3.75 0[0 del prestito Roma. Suo debito . . . . »	2,616 —		
Conto diritti di bollo sulle cartelle ordinarie 3.75 0[0 di credito comunale e provinciale. Suo debito . . . . »	12,708 —		
			20,657 40
Spese da liquidare		»	12,628,998 05
		L.	530,026,118 44

Roma, 30 settembre 1910.

Il direttore generale
GALLI.

Istituti di previdenza ferroviari.

n. 101, (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

PASSIVO.		Fondo di dotazione per il servizio delle pensioni e dei sussidi al personale delle ferrovie di Stato	Fondo patrimoniale dei cessati Istituti ferroviari di previdenza	Fondo per colmare i disavanzi	Fondi speciali
Mutui passivi	L.	»	151,628 81	»	»
Patrimonio	»	10,635,777 43	164,146,902 28	105,118,834 17	1,482,723 68
		10,635,777 43	164,298,531 09	105,118,834 17	1,482,723 68
			L. 281,535,866 37		

autonoma di Credito comunale e provinciale.

1898, n. 132).

PASSIVO.

Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 4 0[0 - Capitale nominale di quelle vigenti al 30 giugno 1910			L.	256,766,400 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0[0 di credito comunale e provinciale concesso al comune di Roma col decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337 - Capitale nominale dei titoli vigenti al 30 giugno 1910			»	148,047,000 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3.75 0[0 - Capitale nominale di quelle vigenti al 30 giugno 1910			»	83,202,000 —
Idem. idem. - Capitale nominale di quelle rimaste da emettere al 30 giugno 1910.			»	9,000,000 —
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 0[0 - Competenze rimaste da pagare, e cioè:				
Interessi	L.	5,171,344 —		
Capitale	»	1,452,752 —		6,624,096 —
Delegazione 1910 del prestito di Roma riscossa interamente nel 1° semestre. Parte relativa alla competenza di interessi scadente il 1° ottobre 1910			»	2,776,590 14
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0[0 del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare e cioè:				
Interessi	L.	65,209 88		
Capitale	»	199,078 07		264,287 95
Cartelle ordinarie 3.75 0[0 di credito comunale e provinciale - Competenze rimaste da pagare:				
Interessi	L.	1,579,143 75		
Capitale	»	171,000 —		1,750,143 75
Mutuatari diversi - Somme anticipate			L.	24,838 72
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare in conto di quelle ricavate dall'alienazione delle cartelle 4 0[0 o in conto delle cartelle 4 0[0 emesse e non alienate			»	3,768,845 76
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati e sulle somme ricavate dalla alienazione delle cartelle rimaste disponibili			»	196,535 81
Debitori e creditori diversi - Loro credito			»	66,560 63
Tesoro dello Stato - Imposta di R. M. sugli utili da versare			»	3,233 59
Direzione generale delle tasse sugli affari - Suo credito per diritti di bollo			»	20,657 40
Creditori per spese d'amministrazione - Spese non soddisfatte			»	144,570 76
Bilancio dello Stato per quote di annualità pagate e accantonate - Suo debito			»	7,145 91
Fondo di riserva			»	4,551,163 36
Entrate da liquidare			»	12,812,048 66
			L.	530,026,118 44

Visto: L'amministratore generale
VENOSTA.

Il direttore capo di ragioneria
BONAGLIA.

DIREZIONE GENERALE DEGLI

Situazione al 30 giugno 1910 del Monte delle

(Testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato

ATTIVO.		
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 12 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635)	L.	79,564,651 25
Detti in cartelle del Credito comunale e provinciale (art. 12 del regolamento suddetto)	»	67,202,400 —
Detti impiegati in rendita del consolidato 3.75 % netto (art. 12 del regolamento suddetto)	»	420,579 78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita . . .	»	8,544 37
Detta rimasta da riscuotere sulle cartelle del Credito comunale e provinciale .	»	1,344,048 —
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (art. 6 del regolamento suddetto)	»	(1) 7,047,403 01
Interessi dal 1° semestre 1910 sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	34,611 —
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	584,482 91
Quote di pensioni e di indennità liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, rimaste da riscuotere	»	19,470 91
Saldo del conto « Debitori e Creditori diversi » . . .	»	11,936 99
Ministero degli affari esteri - Contributi arretrati a carico delle scuole e degli insegnanti all'estero . .	»	134,374 97
	L.	156,372,503 19

(1) Nel 1° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1910 L. 2,529,000, rappresentanti somme maturatesi col 31 dicembre 1909; e in principio del 2° semestre detto anno si collocarono nel medesimo titolo L. 8,200,000 - con decorrenza 1° luglio 1910, rappresentanti in gran parte oltre alle somme disponibili in conto corrente, anche quelle maturatesi col 30 giugno 1910 per rata di rendita e di interessi.

Situazione al 30 giugno 1910 del Fondo unico per l'educazione

(Art. 29 della legge 8 luglio 1904,

ATTIVO.		
Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale .	L.	673,400 —
Rata semestrale di interessi rimasta da riscuotere sulle dette cartelle . .	»	13,468 —
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	(1) 193,567 71
Interessi maturati nel 1° semestre 1910, sul detto conto corrente rimasti da riscuotere	»	553 35
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di R. tesoreria provinciale al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	12,486 72
	L.	893,475 78

(1) In principio del 2° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 0[0 con decorrenza 1° luglio detto anno sole L. 40,000 - lasciando la differenza a disposizione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

ISTITUTI DI PBEVIDENZA

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 97).

PASSIVO.	
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1910 . . . L.	126,941 15
Rate di pensioni rimaste da soddisfare . . . . . . »	521,208 55
Patrimonio netto . . . . . »	155,724,353 49
	156,372,503 19

ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari.

n. 407 e legge 5 luglio 1908, n. 391).

PASSIVO.	
Patrimonio netto . . . . L.	893,475 78
L	893,475 78

Situazione al 30 giugno 1910 della Cassa

(Legge 2 dicembre

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121).	L.		17,808,172 31
Detti in cartelle del Credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto)	»		15,347,400 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»		297,881 33
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	(1)	973,863 02
Interessi maturati nel 1° semestse 1910 sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»		4,393 33
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»		1,767,243 85
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi » . .	»		1,189 37
	L.		36,200,143 21

(1) Nel 1° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 0[0 L 1,334,600 - con decorrenza 1° gennaio detto anno, rappresentanti somme maturatesi col 31 dicembre 1909, e L. 680,000, con decorrenza 1° maggio detto anno rappresentanti disponibilità di fondi in conto corrente. In principio poi del 2° semestre 1910 si impiegarono nello stesso titolo con decorrenza dal 1° luglio 1910 altre L. 1,200,000 - rappresentanti in gran parte oltre alle somme disponibili in conto corrente, anche quelle maturatesi col 30 giugno 1910 per rate di rendita e di interessi.

Situazione al 30 giuguo 1910 della Cassa di previdenza del personale

(Legge 7 luglio 1902, n. 302

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729)	L.		576,742 40
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»		785,800 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»		15,716 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento) .	»	(1)	103,365 32
Interessi maturati nel 1° semestre 1910 sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»		1,411 29
	L.		1,483,035 01

(1) Nel 1° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio detto anno L. 100,000 - rappresentanti somme maturatesi col 31 dicembre 1909. In principio del 2° semestre 1910 si impiegarono nello stesso titolo con decorrenza dal 1° luglio 1910 altre L. 90,000, rappresentanti in gran parte oltre alle somme disponibili in conto corrente anche quelle maturatesi col 30 giugno 1910 per rata di rendita e di interessi.

Situazione al 30 giugno 1910 della Cassa di pre

(Legge 6 marzo 1904, n. 88

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730	L.		5,231,194 36
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto) .	»		6,696,400 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»		133,928 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	(1)	560,384 92
Interessi maturati nel 1° semestre 1910 sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»		21,040 74
Contributi maturati e non ancora versati nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»		81,491 91
	L.		12,724,439 93

(1) Nel 1° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio detto anno L. 2,664,600, rappresentanti somme maturatesi col 31 dicembre 1909. In principio del 2° semestre 1910 si impiegarono nello stesso titolo con decorrenza dal 1° luglio 1910 altre L. 600,000, rappresentanti in gran parte oltre alle somme disponibili in conto corrente anche quelle maturatesi col 30 giugno 1910 per rata di rendita e di interessi.

di previdenza per le pensioni dei sanitari.

1909, n. 744).

PASSIVO.		
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1910	L.	74 201 34
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	6,779 70
Patrimonio netto	»	36,119,162 17
	L.	36,200,143 21

tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

e regolamento 20 ottobre 1904, n. 729).

PASSIVO.		
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1910	L.	2,836 76
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	72,088 44
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	»	1,408,109 81
	L.	1,483,035 01

videnza dei segretari ed altri impiegati comunali.

e regolamento 20 ottobre 1904, n. 730).

PASSIVO.		
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nell'anno 1910	L	76,850 37
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	1,821 39
Patrimonio netto	»	12,645,768 17
	L.	12,724,439 93

Situazione al 30 giugno 1910 della Cassa di previ

(Legge 12 dicembre

ATTIVO.

Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale . .	L.		445,600 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle . .	»		10,245 33
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti . .	»	(1)	50,755 23
Interessi maturati nel 1° semestre 1910 sul detto conto corrente e rimasti da riscuotere	»		2,074 92
	L.		1,008,675 48

(1) Nel 1° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 0\|0 L. 149,600, con decorrenza 1° gennaio detto anno, rappresentanti somme maturatesi col 31 dicembre 1909; e L. 650,000 con decorrenza 1° maggio detto anno, rappresentanti disponibilità di fondi in conto corrente. In principio poi del 2° semestre 1910 si impiegarono nello stesso titolo con decorrenza dal 1° luglio 1910 altre L. 55,000 rappresentanti in gran parte oltre alle somme disponibili in conto corrente anche quelle maturatesi col 30 giugno 1910 per rata di rendita e di interessi.

Situazione al 30 giugno 1910 della Cassa di previdenza

(Legge 12 dicembre

ATTIVO.

Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale	L.		1,764,400 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle . .	»		33,954 67
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti . . .	»	(1)	13,103 54
nteressi maturati nel 1° semestre 1910 sul detto conto corrente e rimasti da riscuotere .	»		656 98
	L.		1,812,115 19

(1) Nel 1° semestre 1910 si collocarono in cartelle del Credito comunale e provinciale fruttanti il 4 010 L. 68,400, con decorrenza 1° gennaio detto anno, rappresentanti somme maturatesi col 31 dicembre 1909 e L. 100,000 con decorrenza 1° maggio detto anno rappresentanti disponibilità di fondi in conto corrente. In principio poi del 2° semestre 1910 si impiegarono nello stesso titolo con decorrenza dal 1° luglio 1910 altre L. 40,000, rappresentanti in gran parte oltre alle somme disponibili in conto corrente anche quelle maturatesi col 30 giugno 1910 per rata di rendita e di interessi.

Roma, 30 settembre 1910.

Per il direttore capo della ragioneria
SCARPETTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2a categoria.

Con decreto del 31 agosto 1910:

Robone Scipione, capo d'ufficio a L. 3,000, promosso capo d'ufficio a L. 3400.

De Peverelli Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, promosso primo ufficiale a L. 3000.

Matturi Leopoldo, id., promosso primo ufficiale a L. 3000 — Pintus Pietro, id., id. — Virano Pietro, id. id.

Bernini Egisto, ufficiale postale telegrafico a L. 2400, promosso ufficiale postale telegrafico a L. 2700 — Coccioni Giovanni, id., id.

Con decreto Ministeriale del 31 agosto 1910:

Cogo Costantina — Agostoni Giuseppina, ausiliarie a L. 1850, promosse ausiliario a L. 1950.

Monaco Achille, ufficiale d'ordine a L. 2050, promosso ufficiale d'ordine a L. 2200.

Con decreto Ministeriale del 31 agosto 1910:

Borgo Caratti Pietro, ufficiale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1910.

Rodella Luigi, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

Conforto Tommaso, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1910.

Berardi Alfredo — Salazar Luigi, ufficiali postali telegrafici a L. 2100, in aspettativa per motivi di malattia, richiamati in attività di servizio dal 1° settembre 1910.

Ricciardi Settimio, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 agosto 1910.

denza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.
1907, n. 754).

PASSIVO.

Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1910	L.	7 350 37
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	541 95
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	»
Patrimonio netto	»	1,000,783 16
	L.	1.008,675 48

per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.
1907, n. 755).

PASSIVO.

Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1910	L.	2,183 72
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	»
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	»
Patrimonio netto	»	1,809,931 47
	L.	1,812,115 19

Visto: **L'amministratore generale**
VENOSTA.

Il Direttore generale degli Istituti di previdenza
RAINALDI

Vaccaro Umberto Leone, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, il decreto Ministeriale del 28 luglio 1910, riguardante la di lui promozione a L. 1500, è rettificato nel senso che la medesima s'intende conferita dal 1° aprile, anzichè dal 1° luglio 1910.

Masseroni Rodolfo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, cancellato dai ruoli del personale dal 16 luglio 1910, per non aver riassunto servizio allo scadere dell'aspettativa.

Naldoni Roberto, ufficiale postale telegrafico a L. 1450, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Rumbolo Attilio, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per servizio militare, dal 15 luglio 1910.

Micalizio Carmelo, id., collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

Petetti Alfredo, id., id. id., in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 agosto 1910.

Maritati Camillo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

Castangia Ercole. — Nanni Ugo, id. (in aspettativa per motivi di malattia), richiamati in attività di servizio, dal 1° settembre 1910.

Suzzi Ilario, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

Tirroni Salvatore Armando id. (in aspettativa per motivi di malattia), richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1910.

Emmolo rag. Tommaso, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, dimissionario dall'impiego dal 7 agosto 1910.

Gaja Carlotta nata Gagliano, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

La Consert Enrica, id., collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1910.

Alberghini Maltoni Luigia nata Bonoli, id., id. id.

Agostini Angelica nata Bianconi, id (in aspettativa per motivi di malattia), richiamata in attività di servizio, dal 16 agosto 1910.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi

PROSPETTO delle entrate postali del 4° trimestre dell'esercizio 1909-910 confrontate con quelle del 4° trimestre dell'esercizio 1908-909

ESERCIZIO 1909-910

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Aprile	Maggio	Giugno	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
37	**Poste:**						
	Francobolli per la corrispondenza	6,084,642 29	5,903,474 54	5,778,333 64	17,766,450 47	54,241,217 35	72,007,667 82
	Biglietti postali	41,696 45	40,953 15	40,652 35	123,301 95	370,800 10	494,102 05
	Cartoline per la corrispondenza	579,553 40	574,674 65	565,108 60	1,719,336 65	5,597,479 30	7,316,815 95
	Cartoline per i pacchi	613,644 65	578,103 —	554,666 75	1,746,414 40	5,981,832 20	7,728,246 60
	Vaglia-cartoline	—	—	—	—	—	—
	Segnatasse	656,681 55	623,033 20	611,566 75	1,891,281 50	5,995,882 —	7,887,163 50
	Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Francatura dei giornali	274,284 17	258,876 21	258,394 39	791,554 77	2,275,172 45	3,066,727 22
	Riscossioni diverse	15,297 93	11,443 03	64,819 70	91,560 66	162,852 93	254,413 59
	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	—	—
	Rimborsi delle Amministrazioni estere	320,644 31	435,707 78	1,195,761 17	1,952,113 26	2,578,143 65	4,530,256 91
	Quote di concorso dei Comuni	—	—	988 30	988 30	—	988 30
	Ammontare dei vaglia perenti	—	—	103,391 81	103,391 81	—	103,391 81
	Carte-valori fuori corso	877 55	625 —	703 80	2,206 35	4,235 25	6,441 60
	Tasse dei vaglia per gli emigrati	3,102 25	3,000 10	3,243 45	9,345 80	26,833 35	36,179 15
	Buoni risposta	909 90	973 80	872 10	2,755 80	7,181 40	9,937 20
	Totali . . .	8,591,334 45	8,430,864 46	9,178,502 81	26,200,701 72	77,241,629 98	103,442,331 70

ESERCIZIO 1908-909

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Aprile	Maggio	Giugno	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
39	**Poste:**						
	Francobolli per la corrispondenza	5,942,069 31	5,535,504 19	5,273,148 20	16,750,721 73	50,058,774 77	66,809,496 50
	Biglietti postali	41,174 95	40,510 10	38,653 45	120,338 50	346,156 80	466,495 30
	Cartoline per la corrispondenza	595,040 80	589,674 05	577,195 80	1,761,910 65	5,554,820 65	7,316,731 30
	Cartoline per i pacchi	649,192 15	551,750 80	490,338 45	1,691,281 40	5,423,971 35	7,115,252 75
	Vaglia-cartoline	—	—	—	—	—	—
	Segnatasse	697,346 55	598,621 40	599,330 —	1,805,297 95	5,533,302 75	7,338,600 70
	Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Francatura dei giornali	247,316 38	231,682 78	231,888 16	710,887 32	2,155,438 51	2,866,325 83
	Riscossioni diverse	9,148 83	7,813 98	97,377 99	114,340 80	101,146 49	215,487 29
	Tasse dei vaglia consolari	—	54 60	—	54 60	—	54 60
	Rimborsi delle Amministrazioni estere	263,130 27	386,437 99	870,478 83	1,520,047 09	2,703,951 42	4,223,998 51
	Quote di concorso dei Comuni	—	—	588 —	588 —	—	588 —
	Ammontare dei vaglia perenti	—	—	82,546 91	82,546 91	—	82,546 91
	Carte-valori fuori corso	440 70	402 25	283 30	1,126 25	2,924 60	4,110 85
	Tasse dei vaglia per gli emigrati	3,174 35	2,573 90	2,986 60	8,734 85	23,952 45	32,687 30
	Buoni risposta	520 20	366 60	813 —	1,703 80	6,120 30	7,829 10
	Totali	8,358,563 52	7,945,452 64	8,265,628 69	24,569,644 85	71,910,560 09	96,480,204 94
	Differenza dell'esercizio — in più	232,770 93	485,411 82	912,874 12	1,631,056 87	5,331,069 89	6,962,126 76
	Differenza dell'esercizio — in meno	—	—	—	—	—	—

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 4° trimestre dell'eserc. 1909-910 confrontate con quelle del 4° trimestre dell'esercizio 1908-909

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Aprile	Maggio	Giugno	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Esercizio 1909-910:						
38	Corrispondenza telegrafica:						
	a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali	1,766,149 42	1,652,010 06	1,744,840 32	5,163,029 80	14,686,367 38	19,849,397 18
	b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali	122,671 40	3,830 01	19,609 16	146,110 57	380,449 17	526,559 74
	c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali	38 50	2,791 81	37,328 34	40,158 65	1,864 83	42,023 48
	d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato	—	—	11,487 65	11,487 65	257,127 70	268,615 35
	Totali	1,888,859 32	1,658,661 88	1,813,265 47	5,360,786 67	15,325,809 08	20,686,595 75
	Esercizio 1908-909:						
40	Corrispondenza telegrafica:						
	a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali	1,727,532 17	1,613,763 65	1,597,853 35	4,939,149 17	14,780,185 75	19,719,334 92
	b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali	140,922 39	2,712 07	74,907 85	218,542 31	324,827 09	543,369 40
	c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali	—	218 72	48 20	266 92	2,495 08	2,762 —
	d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato	76,348 64	—	5,631 17	81,979 81	111,588 05	193,567 86
	Totali	1,944,803 20	1,616,694 44	1,678,440 57	5,239,938 21	15,219,095 97	20,459,034 18
	Differenza nell' esercizio in più	—	41,967 44	134,824 90	120,848 46	106,713 11	227,561 57
	Differenza nell' esercizio in meno	55,943 88	—	—	—	—	—

Ministero di agricoltura, industria e commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati di privativa per disegni e modelli di fabbrica rilasciati nel mese di luglio 1910.

Numero del registro gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
	Volume	Numero			
1560	16	27	Fusaro Alfredo, a Napoli	10 dicembre 1909	Camicia modificata, sistema *Fusaro*.
1576	16	28	Kronprinz (Ditta), a Desio (Milano)	18 febbraio 1910	Pezzo per bicicletta lavorato in modo speciale.
1579	16	29	Brampton Brothers Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	18 marzo »	Ruota per catene articolate. (Rivendicazione di priorità dal 22 luglio 1909).
1584	16	30	Dansi Emilio, a Varese (Como)	24 febbraio »	Capsula metallica, specialmente destinata per lo spaccio dello zafferano e relativi surrogati.
1593	16	31	Ferraris & Bianchini (Ditta), a Torino	23 aprile »	Pagliericcio perfezionato a rete metallica.
1595	16	32	Sprecher & Schuh A. G. Fabrik Elektr. Apparate in Aarau, a Aarau (Svizzera)	14 marzo »	Manubrio in porcellana per interruttori di circuito amovibili a fusibili.
1596	16	33	Dahò Emilio (Ditta)	7 id. »	Recipiente speciale.
1606	16	34	Zach Franz, a Chodau, Boemia (Austria)	23 maggio »	Acchiappamosche consistente in un nastro avvolto a forma di doppia spirale e spalmato di colla e munito di un inviluppo di carta.
1608	16	35	Bieri Jacob, a Interlaken-Unterseen (Svizzera)	4 giugno »	Nuovo giuoco a scacchiera con 144 quadrati.
1610	16	36	Cottiè Cesare fu Michele, a Torino	9 id. »	Catena snodata a rulli per oggetti di oreficeria.
1611	16	37	Brenner Ignazio & C. (Ditta), a Milano	3 id. »	Tubo in vetro per lampade a gas.
1612	16	38	Gli stessi	3 id. »	Tubo in vetro per lampade a gas.
1613	16	39	Industria Sete Cucirine (Società), a Milano	4 id. »	Gomitolo per filati cucirini.
1615	16	40	Vitturi Emilio, a Milano	14 id. »	Portamonete a cerniera a bordo metallico e a scatto.
1616	16	41	Brückner Conrad fu Christian, a Torino	13 id. »	Tavola girevole o scorrevole da applicarsi in modo staccabile sopra la morsa da trapani.
1617	16	42	Preuner Wilhelm, a Stuttgart (Germania)	14 id. »	Anello d'oro o simili.
1618	16	43	Lo stesso	14 id. »	Anello d'oro o simili.
1619	16	44	Lo stesso	14 id. »	Anello d'oro o simili.
1620	16	45	Lo stesso	14 id. »	Anello d'oro o simili.
1622	11	46	De Bernochi Francesco, a Torino	21 id. »	Gallone di cotone e seta artificiale.

Numero registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
1623	16	47	De Bernochi Francesco, a Torino	21 giugno 1910	Gallone di cotone e seta artificiale.
1624	16	48	Lo stesso	21 id. »	Gallone di cotone e seta artificiale.
1625	16	49	Frank & Braun (Società), a Parigi	23 id. »	Bretelles à système permettant l'accrochage sur le devant du pantalon.
1626	16	50	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	15 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1627	16	51	Vitturi Emilio	23 id. »	Montatura metallica in un sol pezzo per portamonete a tallone.

Roma, 31 luglio 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 ottobre, in L. 100.33.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

28 ottobre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^3/_4$ % *netto*	103,08 37	101,20 37	101,85 73
3 $^1/_2$ % *netto*	102,71 39	100,96 39	101,57 27
3 % *lordo*	69,45 83	68,25 83	69 27 46

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Lo scioglimento dell'assemblea revisionista, fatto da Venizelos contro l'antica potenza della maggioranza parlamentare greca composta dai rhalisti e theotochisti, è stato ritenuto da parte di qualche giornale estero un atto quasi dittatoriale che avrebbe provocato la rivoluzione ad Atene.

Anzi si sparsero a Berlino dicerie che la rivoluzione fosse già scoppiata.

Così ne informa il seguente dispaccio da quella città:

Correva voce con insistenza alla Borsa che la rivoluzione fosse scoppiata in Grecia. I capi dei partiti, malcontenti, avrebbero approfittato dello scioglimento dell'assemblea nazionale per fomentare dei disordini ad Atene e per cacciare Venizelos. Simili voci correvano anche a Vienna, a Trieste ed a Francoforte, ma alla Legazione di Grecia di qui nessuna notizia è pervenuta che permetta di prestar fede a questa voce.

Non solo le voci rivoluzionarie sono false, ma ad Atene l'opinione popolare è tutta per Venizelos; cosicchè di là telegrafano:

L'opinione pubblica accoglie con calma la decisione presa dai capi del partito di opposizione di astenersi dal prendere parte alla lotta elettorale.

Questa notizia, in contrapposizione alle voci di rivoluzione, ha una grandissima importanza, imperocchè conviene ricordare che nell'assemblea nazionale sciolta da Venizelos, rhallisti e theotokisti avevano insieme 190 seggi; i mauromichalisti erano una quarantina. Il resto dell'assemblea si divideva così: 45 agrari, 10 socialisti, 80 indipendenti. È dunque la maggioranza dei rappresentanti greci che in questo momento si schiera contro Venizelos, e protesta con l'astensione contro lo scioglimento dell'assemblea revisionista.

Se pertanto, ripetiamo, l'opinione pubblica accoglie con calma lo scioglimento della maggioranza della rappresentanza nazionale, conviene ritenere che l'aspettativa che si ha dell'opera di Venizelos sia della maggior fiducia.

Quando si annunciò il fallimento decisivo delle trattative franco-turche per la conclusione del prestito, si tenne molto, specialmente da parte del Governo turco, a dichiarare che la rottura delle trattative del

prestito non veniva a menomare gli ottimi rapporti politici e diplomatici tra le due potenze.

Ma non appena apparve il comunicato ufficiale del mancato accordo sul prestito, tali relazioni si raffreddarono, ed un dispaccio da Costantinopoli, 27, dice:

Durante la notte l'ambasciatore francese Bompard è partito per Panderma, nel Mar di Marmara, a bordo dello stazionario *Jeanne d'Arc*. Nei circoli diplomatici si commenta vivamente questa partenza, soprattutto perchè essa avviene non ostante il cattivo tempo. Il viaggio del Bompard non può quindi essere considerato come un viaggio di piacere. Si crede che esso sia una dimostrazione contro la Porta per la rottura dei negoziati per il prestito.

Queste partenze inopinate avevano luogo in passato quando l'ex-sultano Abdul Hamid opponeva resistenza alla soluzione delle questioni pendenti proposte dalle potenze.

Frattanto le pratiche coi banchieri germanici corrono più che mai alla conclusione del prestito. Da Berlino si ha in merito:

Helfferich, direttore della *Deutsche Bank*, il quale dovrà dirigere i negoziati per il prestito turco, arriverà a Berlino lunedì prossimo, ma è probabile che il gruppo finanziario tedesco faccia conoscere le condizioni anche prima dell'arrivo di Helferich.

Si tratta per ora di un anticipo immediato di 120 milioni di marchi.

La *Deutsche Bank* in ciò agisce d'accordo con tutte le grandi Banche tedesche.

***

La Sobranje bulgara è stata ieri inaugurata. È questa la prima volta che si riunisce dopo che il Principato venne elevato a Regno. Dell'avvenimento così informa un telegramma da Sofia, 28:

Il Re Ferdinando ha inaugurato oggi la nuova sessione della Sobranje con un discorso del Trono nel quale ha ricordato che la nuova situazione della Bulgaria, quale Stato indipendente, gli ha imposto il gradito dovere di fare visita ad alcuni capi di Stato esteri.

Ciò ha corrisposto anche al desiderio del Governo che in questa serie di visite non ancora terminata scorge non solo un atto di cortesia, ma una grande importanza politica.

Il discorso del Trono dice quindi: « Nella capitale del grande liberatore e nella grande metropoli della Francia, illustre centro di progresso e di civiltà, è stata festeggiata nella mia persona la Bulgaria per il progresso da essa raggiunto e per il successo ottenuto.

Devo anche rammentare le festose accoglienze che ho ricevuto nella capitale britannica e gli splendidi e cordiali ricevimenti di Cettigne, dove l'antica nazione sorella ed il suo Sovrano mi vollero onorato.

La Bulgaria mantiene eccellenti relazioni con tutte le grandi potenze e gode la loro preziosa simpatia tanto necessaria per la sua prosperità. Il Governo bulgaro farà tutto il possibile per consolidare e stringere viepiù queste relazioni ».

Il discorso del Trono accenna poi alla ricostituzione del Gabinetto, dichiarando che il primitivo programma resterà immutato e termina enumerando i progetti di legge che verranno presentati alla Camera e che sono in massima parte di indole economica.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Madre ha messo a disposizione di S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti lire cinque-*mila* per i più urgenti soccorsi ai danneggiati dell'isola d'Ischia e delle coste amalfitane.

Dopo il nubifragio nel Mezzogiorno. — Il mal tempo che pareva sfogato sulle regioni marittime delle provincie di Napoli e Salerno ritenta ancora qualche comparsa.

Nel pomeriggio di ieri una pioggia torrenziale abbattutasi sul Vesuvio rovesciò grandi masse di acqua dalle pendici del monte verso i Comuni vesuviani, allagando alcune case e ville e vasti tratti di campagne, specialmente nei comuni di Portici, Resina e San Giorgio a Cremano.

La violenza della acque trasportò al mare le masserizie di alcune case e qualche capo di bestiame.

Le comunicazioni stradali vennero interrotte.

L'on. deputato Angiulli, le autorità e riparti di truppa accorsero per prestare soccorsi.

*** Ad Amalfi e dintorni si è riversata ieri una pioggia dirotta che ingrossò le acque del fiume, minacciando nuovamente l'allagamento dei magazzini e provocando allarme nella popolazione.

*** La ulteriori notizie dai luoghi del disastro recano che continua a Cetara il disseppellimento dei cadaveri delle vittime dell'alluvione.

Finora ne sono stati estratti 65 e 3 sono stati rinvenuti sulla spiaggia.

L'arcivescovo di Amalfi ha raccolto dieci orfani e ne ha portati due con sè.

*** Per alluvione al km. 6 della ferrovia è rimasta interrotta la linea tra Portici e San Giovanni a Teduccio.

Ieri venne soppresso il treno 110 fra Torre Annunziata e Napol e si procede ai lavori di riattivazione della linea.

*** Il presidente del Consiglio provinciale, a nome del Consiglio stesso, ha diretto a S. M. il Re, a S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti ed alle LL. EE. i ministri on. Sacchi e on. Leonardi Cattolica telegrammi di ringraziamento e di gratitudine per il conforto e per l'opera spiegata nella recente sventura.

S. E. il presidente del Consiglio, on. Luzzatti, ha così risposto

« Vivamente ringrazio Lei, egregio amico, ed il Consiglio provinciale di Napoli per il cordiale saluto, lieto di compiere il mio dovere d ministro italiano verso la città alla quale tutti consacriamo il nostro vivissimo affetto.

« *Luzzatti* ».

Riapertura di scuole. — S. E. il ministro dell'istruzione ha autorizzato i RR. provveditori agli studi delle Provincie nelle quali a causa dell'infezione colerica fu sospesa l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado ad aprire le scuole elementari, purchè sia favorevole il parere dei rispettivi medici provinciali.

Incidente italo-turco. — L'*Agenzia Stefani* ha da Hodeidah, in data 26 corr.:

« Il sambuco indigeno eritreo *Genova* proveniente da Massaua e diretto a Gizan sostò il 20 corr. nella rada di Midi in rilascio forzato. Per riparare un'avaria alla carena dovette sbarcare una parte del carico. L'autorità doganale turca ritenne trattarsi di caso di contrabbando, fece rimbarcare la merce e portò il sambuco ad Hodeidah in stato di cattura.

« Nel corso degli atti che seguirono sorse divergenza fra il R. console d'Italia cav. Sola e l'autorità locale in merito all'osservanza delle forme legali sancite dalle capitolazioni e dai trattati in vigore ed in conseguenza il cav. Sola si oppose alla coattiva esecuzione del giudizio.

« Il vali ha avuto ordine di sospendere qualsiasi atto esecutivo.

« La R. nave italiana *Aretusa* è giunta in questo porto ».

Fratellanza militare. — In seguito alle dolorose notizie dei disastri nell'isola d'Ischia e nella provincia salernitana, il Consiglio di amministrazione della Fratellanza militare Umberto I ha deliberato di rimandare a domenica 6 novembre i festeggiamenti ed il grande banchetto sociale che dovevano aver luogo domenica prossima per il XXV anniversario del sodalizio.

Un premio. — Il liceo-ginnasio « T. Tasso » di Roma, che per volere del Ministero della pubblica istruzione rappresentò all'Espo-

sizione di Bruxelles l'Istituto classico italiano, è stato premiato con medaglia d'oro.

La salute pubblica a Roma. — L'ufficio municipale d'igiene comunica in data di ieri, 28:

« Nessun nuovo caso e nessuna fondata denunzia nelle 24 ore ».

Il IX Congresso degli ingegneri ferroviari. — Nei giorni dal 14 al 17 del prossimo novembre si riunirà a Genova il IX Congresso degli ingegneri ferroviari italiani. Le sedute si terranno nel ridotto del teatro *Carlo Felice*, gentilmente concesso dall'autorità municipale.

Il programma dei lavori reca importanti temi di tecnica e di economia generale e ferroviaria.

I congressisti, guidati dai rappresentanti locali delle industrie genovesi e delle ferrovie, si recheranno a visitare i principali impianti tecnico-industriali del luogo, fra cui quelli importantissimi della trazione elettrica sulla linea dei Giovi.

Scontro ferroviario. — Un telegramma da Varese (Como) informa che, iermattina, il treno elettrico da Milano, n. 2, entrando alle 8.30 in questa stazione, ebbe uno scontro con una locomotiva in manovra.

Si hanno a deplorare quindici tra feriti e contusi, dei quali quattro appartengono al personale ferroviario.

Otto sono stati trasportati all'ospedale. In istato gravissimo si trova il macchinista Carlo Arnaudo di Milano.

Alla stazione si sono recati il sottoprefetto, cav. D'Ancora, l'on. Bizzozzero e l'autorità giudiziaria.

I danni al materiale non sono rilevanti. La linea è stata subito sgombrata.

L'autorità giudiziaria ha iniziato un'inchiesta.

Il colera nelle Provincie. — Dalla mezzanotte del 26 a quella del 27 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Bari:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Caserta:

Ad Aversa (manicomio civile) un caso, di cui è in corso l'accertamento batteriologico — a Formia, due casi, pei quali è in corso l'accertamento batteriologico, e due decessi — a Maddaloni, un caso, di cui è in corso l'accertamento batteriologico, e nessun decesso.

In provincia di Foggia:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Lecce:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Napoli:

Nessun caso e nessun decesso nella città di Napoli, nè in tutta la Provincia.

In provincia di Salerno:

A Pagani un caso accertato batteriologicamente ed un decesso — a Salerno due casi accertati batteriologicamente ed un decesso.

Marina militare. — La R. nave *Staffetta*, comandante Salazar, destinata ad una campagna idrografica, è partita da Spezia pel Mar Rosso.

Marina mercantile. — L'*Indiana*, del Llyod italiano, è partito da Buenos Aires. — Il *Principessa Mafalda*, della stessa Società, è partito da Genova per Buenos Aires. — Da Buenos Aires è partito per Genova l'*Argentina*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 28. — Il Re e la Regina sono partiti questa mattina per il castello di Woodnorthon, ove hanno visitato il Re Manoel e la Regina Amelia.

LISBONA, 28. — Il ministro dell'interno smentisce la voce, secondo la quale sarebbero stati arrestati numerosi ufficiali per una cospirazione militare.

Il ministro afferma che la fedeltà e la disciplina regnano complete nell'esercito.

MONTEVIDEO, 28. — In seguito a domanda del presidente della Repubblica il ministro degli esteri, Bachini, ha presentato le sue dimissioni che saranno oggi accettate.

PIETROBURGO, 28. — Una nota ufficiale dice che l'informazione pubblicata in un giornale estero, secondo la quale sir Edward Grey avrebbe protestato presso la Russia a proposito della questione finlandese, è assolutamente priva di fondamento.

POTSDAM, 28. — Provenienti da Bruxelles, sono qui tornati stasera alle 7 l'Imperatore, l'Imperatrice e la principessa Vittoria Luisa.

VIENNA, 28. — L'Istituto del *radium* fondato dall'Accademia delle scienze è stato solennemente inaugurato stamane dall'arciduca Ranieri.

Nei discorsi che sono stati pronunciati si è inneggiato alla memoria di Currie.

L'Istituto è consacrato esclusivamente a ricerche fisiche e chimiche e sarà aperto agli scienziati di tutti i paesi. Esso dispone di tre grammi di *radium* provenienti da Jachimsthal.

LA PAZ (Bolivia), 28. — Il ministro degli esteri Savedra ha dato le sue dimissioni in seguito ad un dissidio verificatosi tra il Senato e lui.

PARIGI, 28. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione delle interpellanze sullo sciopero dei ferrovieri.

Briquet, socialista unificato, sostiene che il Governo ha violato la legge, contestando ai ferrovieri il diritto di sciopero ed applicando illegalmente la legge militare.

Briquet prosegue a parlare protestando contro l'accusa rivolta dal presidente del Consiglio ai ferrovieri, di aver fatto un tentativo insurrezionale e politico.

Briand interrompe l'oratore, dicendo che lo sciopero doveva assumere per alcuni dei suoi organizzatori un carattere insurrezionale ed anarchico.

È così che avvennero i fatti il primo giorno.

I lavoratori delle ferrovie, soggiunge Briand, saranno grati al Governo di aver loro impedito di impegnarsi in questa via. (Vivi applausi).

Briquet termina, esclamando: Se vi è stato complotto, questo deve ricercarsi nelle Compagnie colla complicità del Governo.

Alberto Thomas, socialista unificato, sostiene che lo sciopero non ebbe carattere insurrezionale e rimprovera al Governo di non aver dato al sindacato nazionale dei ferrovieri delle risposte capaci di calmare l'effervescenza e di aver trattenuto, senza comunicarla al sindacato, una lettera della Compagnia che non accettava la conferenza coi delegati del sindacato.

Il ministro Millerand, e poi il presidente del Consiglio espongono le trattative che hanno avuto luogo.

Briand dimostra che fino all'ultimo momento il Governo è rimasto in contatto coi delegati del sindacato, ed agì nello stesso tempo presso le Compagnie.

Lo sciopero è stato proclamato in mala fede, o signori, esclama terminando Briand: Bisogna abituarsi a dire una buona volta ai lavoratori che quando essi mancano alla parola data non hanno ragione. (Vivi applausi, meno che all'Estrema Sinistra).

Thomas, socialista, sostiene che il Governo tenta di colpire il Comitato dello sciopero come Comitato dello sciopero e non come colpevole di incitazione al sabotage.

L'oratore critica vivacemente le misure prese dalle Compagnie e termina rimproverando al Governo la sua politica di fronte ai ferrovieri.

La Camera decide quindi di rinviare il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta.

BELGRADO, 28. — Il bollettino sulle condizioni di salute del principe ereditario, di stamane alle ore 8, dice:

« Il principe ha passato la notte dormendo tranquillamente e si sente bene.

« Sulla guancia sinistra è apparso un piccolo foruncolo.

« Il meteorismo è diminuito. Temperatura 37.2. Pulsazioni 92. Respirazione 24 ».

VIENNA, 28. — La Commissione per l'esercito della Delegazione austriaca ha approvato il bilancio della guerra ed il credito straordinario di 180 milioni di corone.

VIENNA, 28. — I giornali hanno da Salonicco che l'ex Sultano Abdul Hamid è gravemente ammalato.

COPENAGHEN, 28. — È morto oggi il borgomastro Peter Knudsen, noto capo dei socialisti danesi.

ETAMPES, 28. — L'aviatore Tabuteau che stamano alle 8.45 era partito in aeroplano per l'aerodromo de la Beaume ha preso terra alle 2.48 stabilendo così il *record* della durata di 6 ore e il *record* della distanza di 475 km.

L'aviatore ha compiuto 61 giri di pista.

SOFIA, 28. — Il Re Ferdinando ha inaugurato oggi la nuova sessione della Sobranje con un discorso del Trono nel quale ha ricordato che la nuova situazione della Bulgaria, quale Stato indipendente, gli ha imposto il gradito dovere di fare visita ad alcuni capi di Stato esteri.

Ciò ha corrisposto anche al desiderio del Governo che, in questa serie di visite non ancora terminata, scorge non solo un atto di cortesia, ma una grande importanza politica.

Il discorso del trono dice quindi: Nella capitale del grande liberatore e nella grande metropoli della Francia, illustre centro di progresso e di civiltà, è stata festeggiata nella mia persona la Bulgaria per il progresso da essa raggiunto e per il successo ottenuto.

Devo anche rammentare le festose accoglienze che ho ricevuto nella capitale britannica e gli splendidi e cordiali ricevimenti di Cettigno, dove l'eroica nazione sorella ed il suo Sovrano mi vollero onorato.

La Bulgaria mantiene eccellenti relazioni con tutte le grandi potenze e gode la loro preziosa simpatia tanto necessaria per la sua prosperità. Il Governo bulgaro farà tutto il possibile per consolidare e stringere vieppiù queste relazioni.

Il discorso del trono accenna poi alla ricostituzione del gabinetto, dichiarando che il primitivo programma resterà immutato, e termina enumerando i progetti di legge che verranno presentati alla Camera e che sono in massima parte di indole economica.

KALOCSA, 28. — L'arcivescovo monsignor Giulio Varosy è morto stasera.

BELGRADO, 28. — Il bollettino sulle condizioni di salute del principe ereditario pubblicato stasera alle 8, dice: Il principe si sente bene e prende sufficiente nutrimento. Temperatura 38.7; polso 92; respiro 20.

VIENNA, 28. — Commissione dell'esercito della delegazione austriaca. — Il ministro della guerra, Schoewaich, rileva che l'unità dell'esercito costituisce il più saldo fondamento della forza della Monarchia. Il totale delle perdite umane durante la crisi determinata dall'annessione è stato di un solo gendarme. La mortalità fra le truppe delle Provincie annesse è stata inferiore a quella delle altre truppe dell'esercito.

Il relatore Walterskirchen ed il delegato Latour esprimono la riconoscenza della patria verso l'Amministrazione della guerra per l'opera veramente eccellente da essa esplicata durante la crisi per l'annessione mettendo, col concorso patriottico dell'intera popolazione, la Monarchia in condizioni di dare una tale prova delle sue forze militari che valse grandemente ad ottenere il mantenimento della pace.

MADRID, 28. — *Senato.* — Continua la discussione del progetto di legge detto catenaccio.

Il presidente del *Consiglio* Canalejas dichiara che, se il progetto di legge non sarà approvato, egli abbandonerà il potere.

PORTO-SAID, 28. — Un vapore tedesco si è incagliato nel canale ed impedisce la circolazione delle navi.

VIENNA, 28. — Nessuna decisione è stata presa ancora circa la nomina dell'ambasciatore di Austria-Ungheria a Parigi. Le informazioni pubblicate a questo riguardo non si basano che su congetture.

PORTO SAID, 29. — Il vapore tedesco che si era incagliato nel Canale di Suez è stato rimesso a galla.

COSTANTINA, 29. — Iersera alle ore 9.16 è stata avvertita una violenta scossa di terremoto, della durata di tre secondi.

Fortunatamente non si è verificato alcun danno.

TRIPOLI, 29. — Sono stati constatati nelle ultime ventiquattro ore 25 nuovi casi di colera e 12 decessi.

VIENNA, 29. — Il borgomastro di Vienna, Neumayer, è stato eletto deputato al Reichsrath, in sostituzione del defunto borgomastro, dott. Lueger.

MADRID, 29. — *Senato.* (Continuazione). — Il presidente del Consiglio, Canalejas, dichiara che la legge catenaccio è resa indispensabile da necessità della politica internazionale. Annunzia che prima della fine dell'anno presenterà al Parlamento un progetto per modificare la legge sulle Associazioni, ma prima di far ciò bisogna che quella catenaccio venga approvata.

Canalejas aggiunge che bisogna tener presente che l'ora più critica per la Chiesa spagnuola è suonata. È venuto il momento di risolvere il problema clericale. Se non lo risolve ora, il partito liberale non lo risolverà mai più.

Terminando Canalejas fa appello agli uomini liberali perchè votino il progetto di legge catenaccio, il cui rigetto non ricadrebbe solamente su di lui, ma sul partito liberale e finalmente sulla patria. (Applausi prolungati).

LONDRA, 29. — Il ministro degli affari esteri, sir Edward Grey, in un discorso pronunciato a Darlington ha dichiarato che le principali considerazioni dell'opinione pubblica nel secolo attuale non si rivolgeranno probabilmente alla politica estera, ma al progresso sociale, atteso che le nazioni diventano sempre più indipendenti. Egli non vede alcun motivo per una guerra e non prevede che possa scoppiare. La grande maggioranza degli uomini desidera la pace.

NOTIZIE VARIE

L'industria dei telefoni in Europa e negli Stati Uniti. — In Europa l'industria dei telefoni è generalmente monopolio dello Stato, e quindi lontana dallo sviluppo assunto agli Stati Uniti, ove è libera. Infatti i servizi telefonici hanno preso una importanza molto superiore di quelli telegrafici, a causa della grande accessibilità per il pubblico e dell'economia di tempo e di danaro che produce. Il numero totale delle cabine telefoniche del sistema Bell esistenti agli Stati Uniti al principio del 1910 era di 5,142,692 in aumento di 778,063 sul numero del 1909.

Il numero quotidiano medio delle comunicazioni è di 19,925,000. Comparando queste cifre con quelle del servizio telefonico in Inghilterra, risulta che al principio del 1910 il numero degli utenti era 602,206, talchè in un anno l'aumento subito negli Stati Uniti è superiore al numero degli impianti eseguiti in Inghilterra dalla invenzione del telefono ad oggi.

Comparando il servizio americano a quello europeo, risulta che il numero degli apparecchi telefonici esistenti agli Stati Uniti è doppio del numero di apparecchi esistenti in tutta Europa. Una popolazione di 80 o 90 milioni, quale è quella degli Stati Uniti, possiede 5,142,692 apparecchi, mentre la popolazione di Europa tutta, che è di 405 milioni si contenta di 2,583,000 apparecchi soltanto: vale a dire che lo sviluppo dell'industria è, agli Stati Uniti, decuplo di quello europeo.

Gli enormi capitali impiegati in quell'industria dànno una idea dell'importanza dell'industria stessa. Il sistema Bell, nel 1909, produsse un importo lordo di 150 milioni.

Le fabbriche di seta di Damasco in decadenza. — Le fabbriche di stoffe di seta di Damasco, che mandavano una volta i loro prodotti nel mondo intero, sono ora in decadenza e si teme che questa industria ottomana dovrà fra breve sparire. Anche sui mercati turchi i tessuti di Damasco non sono più ricercati come una volta, tanto che diverse fabbriche dovettero chiudere e licenziare gli operai. La concorrenza dall'estero è la causa di questa rovina. Non solo le stoffe di Damasco sono più care di quelle provenienti dall'Europa, ma non ci sono varietà di colori e di disegni. Per non lasciare morire questa industria nazionale, il governatore di Damasco convocherà fra breve gli interessati e l'inviterà a studiare il modo di dare nuovo slancio a questa antica e rinomata industria turca.

Il commercio americano. — Abbiamo da Washington: Il prospetto ufficiale del commercio coll'estero nel mese di settembre presenta un'eccedenza nell'esportazione di fronte all'importazione di 15.5 milioni di dollari; è questa, dal novembre 1909, la maggior eccedenza riscontrata finora. L'esportazione ascese a 168 milioni di dollari, che è una cifra-record. L'esportazione del rame ascese a 11,500 tonnellate. Il movimento in questo articolo non si ritiene durevole. L'esportazione del cotone aumentò di 8,700,000 balle, cifra straordinaria anche questa.

La coltivazione agricola nell'Argentina. — Il console generale della Repubblica Argentina in Trieste, comunica le seguenti notizie ufficiali sull'estensione attuale delle aree coltivate a cereali: frumento 6,253,180 ettari (contro 6,069,100 ettari l'anno precedente); avena 801,570 ettari; semi di lino 1,503,820 ettari. Mancano ancora i dati ufficiali sull'area del formentone e delle altre coltivazioni. L'area totale dei terreni argentini destinata all'agricoltura ha una estensione di ettari 104,300,000, dei quali un'ottava parte soltanto è coltivata. L'area rimanente comprende pianure verdeggianti che alimentano enormi quantità di bestiame; comprende poi i boschi e i terreni non atti ad essere coltivati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

28 ottobre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759.7.
Termometro centigrado al nord	18.6.
Tensione del vapore, in mm.	11.08.
Umidità relativa a mezzodì	69.
Vento a mezzodì	E.
Velocità in km.	6.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 19.6.
	minimo 14.9.
Pioggia	—

28 ottobre 1910.

In Europa: pressione massima di 776 sulla Russia meridionale minima di 752 sul golfo di Guascogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco salito all'estremo sud e isole, ancora disceso altrove, fino a quasi 3 mm. sull'Abruzzo; temperatura prevalentemente aumentata; venti forti meridionali sulle isole del 1° quadrante al nord e centro; temporali in Toscana.

Barometro: massimo a 767 in Sicilia, minimo a 763 in Toscana e Sardegna.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali in val Padana, meridionali altrove; cielo generalmente nuvoloso con pioggie; mare mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 ottobre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	18 9	12 0
Genova	coperto	calmo	15 4	12 1
Spezia	coperto	legg. mosso	19 0	12 0
Cuneo	coperto	—	10 2	7 0
Torino	coperto	—	11 0	9 2
Alessandria	coperto	—	14 0	9 3
Novara	piovoso	—	13 8	7 5
Domodossola	nebbioso	—	12 7	7 8
Pavia	coperto	—	14 9	8 0
Milano	coperto	—	13 5	7 9
Como	coperto	—	11 2	9 0
Sandrio	coperto	—	13 2	6 9
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	piovoso	—	14 2	7 3
Cremona	coperto	—	14 2	9 2
Mantova	coperto	—	14 4	8 9
Verona	coperto	—	14 2	9 3
Belluno	coperto	—	12 0	6 5
Udine	coperto	—	14 1	8 1
Treviso	piovoso	—	14 9	7 8
Venezia	piovoso	calmo	13 8	9 0
Padova	coperto	—	14 3	8 4
Rovigo	piovoso	—	14 0	8 5
Piacenza	nebbioso	—	13 9	8 0
Parma	coperto	—	13 6	9 0
Reggio Emilia	piovoso	—	13 0	6 5
Modena	coperto	—	13 8	6 9
Ferrara	coperto	—	14 4	7 8
Bologna	coperto	—	13 6	9 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	13 8	7 6
Pesaro	coperto	mosso	16 7	9 0
Ancona	piovoso	calmo	16 0	10 4
Urbino	coperto	—	12 0	8 2
Macerata	piovoso	—	13 5	9 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	14 6	7 8
Camerino	coperto	—	11 0	8 0
Lucca	coperto	—	17 0	7 6
Pisa	coperto	—	19 3	11 0
Livorno	coperto	mosso	17 8	10 5
Firenze	piovoso	—	17 8	10 6
Arezzo	piovoso	—	17 2	9 5
Siena	coperto	—	14 6	10 6
Grosseto	piovoso		?	11 0
Roma	coperto	—	19 2	14 9
Teramo	coperto	—	16 0	9 2
Chieti	coperto	—	14 8	9 0
Aquila	coperto	—	14 6	8 3
Agnone	1/2 coperto	—	13 0	6 1
Foggia	3/4 coperto	—	16 7	10 2
Bari	coperto	calmo	17 4	9 4
Lecce	coperto	—	18 0	12 0
Caserta	coperto	—	18 8	12 8
Napoli	coperto	calmo	18 4	13 1
Benevento	coperto	—	17 3	7 8
Avellino	coperto	—	15 4	6 4
Caggiano	coperto	—	15 1	10 1
Potenza	coperto	—	13 0	6 7
Cosenza	1/4 coperto	—	17 8	11 8
Tiriolo	coperto	—	20 6	9 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	24 4	20 1
Palermo	coperto	calmo	23 6	14 8
Porto Empedocle	coperto	mosso	20 0	18 3
Caltanissetta	coperto	—	21 0	13 7
Messina	coperto	legg. mosso	22 3	18 0
Catania	1/2 coperto	mosso	22 0	15 4
Siracusa	coperto	legg. mosso	22 4	19 4
Cagliari	coperto	legg. mosso	22 0	12 0
Sassari	coperto	—	24 5	15 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*